



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2022

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Cinthia Pinotti

TORINO, 11 MARZO 2022



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2022

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Cinthia Pinotti

TORINO, 11 MARZO 2022

I. Premessa alla relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022

Considerazioni generali

Quest'anno la relazione sull'attività svolta dalla Sezione giurisdizionale Piemonte non è accompagnata dal rituale della celebrazione in presenza per motivi contingenti legati all'emergenza epidemiologica ancora in atto.

Ciò non significa che sia meno avvertito da parte dell'Istituzione il dovere di dar conto alla collettività circa i risultati dell'attività svolta dalla Sezione piemontese nel 2021, come emergenti dalla relazione che, contestualmente all'invio alle Autorità, viene pubblicata sul sito istituzionale a beneficio dei cittadini e dei media.

In coerenza a detto obiettivo di trasparenza, nella stesura del testo ci si è ispirati al criterio della massima comprensibilità dei dati forniti e delle riflessioni che li accompagnano, nella convinzione che la semplificazione del linguaggio tecnico/giuridico insieme all'etica, la sobrietà, la professionalità del giudice, può contribuire a restituire ai cittadini la fiducia nel sistema giustizia.

La crisi economico/finanziaria e il contesto internazionale. Essenzialità di un efficace sistema dei controlli

L'anno appena trascorso ha accentuato la crucialità del ruolo costituzionale della Corte dei conti di garante della corretta gestione delle risorse pubbliche di provenienza nazionale ed europea raccogliendo l'importante e solenne eredità della Corte dei conti sabauda istituita a Torino con legge n. 800 del 1862, prima magistratura dell'Italia unita.

L'attuale drammatico contesto internazionale non deve far dimenticare che le conseguenze economico finanziarie indotte dall'emergenza pandemica, ancora in atto, sono ben lungi dall'essere state risolte e richiederanno, per essere arginate, un grande sforzo collettivo, che chiama in causa non solo le Istituzioni pubbliche di garanzia ma la stessa società civile cui compete affiancare con gli istituti della cittadinanza amministrativa (accesso civico e controlli sociali diffusi)¹ il sistema complessivo dei controlli interni ed esterni in vista dell'ingente afflusso di risorse che dovranno sostenere la ripresa.²

¹ Una dimensione maggiormente inclusiva e comprensibile delle giurisdizioni speciali ed in particolare quella contabile è indispensabile ai fini della formazione di una vera coscienza civica, funzionale all'esercizio della c.d. cittadinanza amministrativa e degli istituti di partecipazione e controllo sull'operato delle pubbliche amministrazioni e dei funzionari pubblici da parte dei cittadini, specie alla luce del riconoscimento costituzionale dell'autonoma capacità dei cittadini di svolgere attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà (art. 118, comma 4, Cost.).

² Per quanto riguarda le funzioni di controllo della Corte dei conti sono da ricordare l'art. 7, comma 7 e l'art. 44) contenute nel d.l. 31/5/2021 n. 77, convertito con l. n. 108/2021,

La Corte dei conti ha già espresso nelle sedi istituzionali l'auspicio che, tenuto conto delle ingenti risorse stanziare dall'Unione europea, siano valorizzate entrambe le funzioni dell'Istituzione (di controllo e giurisdizionali) per dare attuazione all'art. 325 TFUE e garantire il raccordo ai sensi dell'art. 287 TFUE con la Corte dei conti europea.

Il rispetto delle regole dello Stato di diritto come condizione per accedere ai fondi europei. Implicazioni della pronuncia della Corte di giustizia UE, Cuse C-156/21 e C-157/21

L'imperativo politico ed etico di non disperdere le risorse pubbliche e gestirle nel migliore dei modi e nel rispetto della legalità è divenuto anche un preciso obbligo giuridico degli Stati appartenenti alla UE.

In una recente pronuncia del 16 febbraio scorso, resa su ricorso di alcuni stati che contestavano il meccanismo di condizionalità di cui al Regolamento n. 2020/2092 che vincola l'erogazione dei fondi europei al rispetto dello Stato di diritto, la Corte di giustizia UE ha ricordato tra l'altro che "il rispetto da parte degli stati membri dei valori comuni sui quali l'Unione si fonda [...] definisce l'identità stessa dell'Unione quale ordinamento giuridico comune" e "giustifica la fiducia reciproca tra tali stati" e pertanto "l'Unione deve essere in grado, nei limiti delle sue attribuzioni, di difendere tali valori". Nella sentenza la Corte sottolinea che "il bilancio dell'Unione è uno dei principali strumenti che consentono di concretizzare, nelle politiche e nelle azioni dell'Unione, il principio fondamentale di solidarietà tra stati membri" e ricordano che il meccanismo di condizionalità mira a proteggere tale bilancio "da pregiudizi derivanti in modo sufficientemente diretto da violazioni dei principi dello stato di diritto".³

disciplinante la "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure". La prima disposizione demanda alla Corte dei conti il "...controllo sulla gestione..." (ex art. 3, comma 4, della l. n. 20/1994) relativa all'acquisizione e all'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), valutandone l'economicità, l'efficienza e l'efficacia, anche sulla base dei criteri fissati dalla Corte dei conti europea; la norma prevede altresì che la Corte riferisca semestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga al criterio temporale che prevedeva che i referti di questo tipo abbiano cadenza annuale. La seconda disposizione al fine di semplificare e accelerare le procedure in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, dispone che alcune tipologie di atti adottati in materia dal Consiglio dei ministri non siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, con conseguente immediata efficacia degli stessi.

³ Nel Regolamento viene ricordato che lo Stato di diritto impone che tutti i pubblici poteri agiscano entro i limiti fissati dalla legge, in linea con i valori della democrazia e nel rispetto dei diritti fondamentali quali stabiliti nella Carta dei diritti fondamentali

Le ricadute della pronuncia della Corte di giustizia sono notevoli. La Commissione UE potrà legittimamente condizionare l'erogazione dei fondi europei o l'ulteriore attribuzione di singole *tranche* degli stessi al rispetto da parte degli Stati di principi giuridici e regole ritenuti indispensabili per garantire la tutela degli interessi finanziari e del bilancio dell'Unione. Ovviamente il giudizio di appropriatezza e congruità delle norme, secondo l'approccio europeo, andrà valutato in relazione agli effetti che le stesse possono produrre.

L'eliminazione ad opera del legislatore della responsabilità per colpa grave dei funzionari pubblici tra dubbi di costituzionalità e possibile violazione delle regole europee

Per quanto riguarda le funzioni giurisdizionali della Corte dei conti in materia di giudizi di responsabilità è inevitabile il richiamo alla norma contenuta nell'art. 21, comma 2, del c.d. decreto Semplificazione, le cui disposizioni sono state prorogate fino al 30 giugno 2023 secondo cui *“limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'art. 1 legge 14 gennaio n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”*.

Già nella relazione dello scorso anno si osservava che: “Si tratta di una disposizione, quest'ultima, che suscita vari interrogativi per la sua incompatibilità con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), di responsabilità diretta dei funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici per gli atti compiuti in violazione dei diritti (art. 28), ma ancor più perché accoglie una concezione penalistica della responsabilità amministrativa che, invece, come più volte affermato anche dalla Corte costituzionale e dalla stessa Corte Edu, pronuncia n. 20148/09 del 2014 sul noto caso Rigolio c. Italia, fatte salve ipotesi tipizzate di responsabilità sanzionatorie, è una responsabilità a carattere patrimoniale-risarcitorio volta a garantire la correttezza e diligente condotta degli amministratori ed il buon andamento della p.a. (art. 97). L'innesto di un germe punitivo a così ampio spettro può condurre ad uno stravolgimento *funditus* della responsabilità amministrativo-contabile, avente come possibile effetto quello di azzerarla, potendo divenire la stessa un inutile duplicato della

dell'Unione europea («Carta») e negli altri strumenti applicabili, sotto il controllo di organi giurisdizionali indipendenti e imparziali. Esso esige, in particolare, che i principi di legalità che sottendono un processo legislativo trasparente, responsabile, democratico e pluralistico, certezza del diritto, divieto di arbitrarietà del potere esecutivo, tutela giurisdizionale effettiva, compreso l'accesso alla giustizia, da parte di organi giurisdizionali indipendenti e imparziali, e separazione dei poteri debbano essere rispettati.

responsabilità penale, con l'ulteriore rischio di incorrere nel divieto del *bis in idem* di cui all'art. 4 protocollo 7 Cedu".

Come garantire che le ingenti risorse pubbliche destinate a cittadini ed imprese vengano gestite correttamente

La situazione attuale e le ingenti agevolazioni previste da provvedimenti legislativi che, seppure non direttamente riguardanti la gestione delle conseguenze economiche del COVID-19, sono comunque accessibili a cittadini e imprese per fronteggiare la crisi indotta dalla pandemia possono favorire le condotte illecite, aggravando fortemente i dubbi che già erano stati espressi sulla legittimità costituzionale della norma ai quali si aggiungono quelli, altrettanto stringenti ed attuali, di compatibilità delle disposizioni con le regole sovranazionali preordinate a tutelare gli interessi finanziari ed il bilancio della UE in base al TFUE ed ai Regolamenti UE sul Next Generation EU e PNRR.⁴

Non è un caso che il Presidente della Corte dei conti ed il Procuratore Generale in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario a Roma, abbiano entrambi denunciato con fermezza, non solo l'inopportunità ma anche i dubbi di compatibilità costituzionale e possibile contrasto con il diritto europeo delle norme richiamate.

Nel momento in cui è già stata approvata dalla Commissione l'erogazione a favore del nostro Paese di un primo pagamento di 21 miliardi, di cui 10 miliardi di sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti nell'ambito del RRF, strumento chiave del Next Generation EU, dovrebbero infatti essere rafforzati e non certo indeboliti i presidi di garanzia circa la corretta gestione dei fondi pubblici come invece è stato fatto, per settori specifici in nome dell'emergenza, per i contratti relativi agli

⁴ Per il Regolamento UE n. 241 del 2021, ai fini della tutela degli interessi finanziari della UE, sono indispensabili: - un corretto funzionamento delle autorità preposte al controllo, alla sorveglianza e all'audit finanziari, nonché il corretto funzionamento di sistemi efficaci e trasparenti di gestione e responsabilità finanziarie (art. 4, comma 2, lett. b, Reg. n. 2092 del 2020); - l'effettivo controllo giurisdizionale, da parte di organi giurisdizionali indipendenti, delle azioni od omissioni compiute dalle autorità (art. 4, comma 2, lett. d, Reg. n. 2092 del 2020); - l'obbligo di recupero dei fondi indebitamente versati (art. 4, comma 2, lett. f, Reg. n. 2092 del 2020). A tal fine, l'art. 8 del Regolamento n. 241 del 2021 fa espresso rinvio alla normativa generale del Regolamento finanziario dell'UE che prevede la responsabilità degli agenti finanziari, che sono tenuti "a risarcire il danno alle condizioni dello statuto" (art. 92 Reg. finanziario UE); il riferimento è allo Statuto dei funzionari UE, che prevede all'art. 22 che "Il funzionario può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall'Unione per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni".

acquisti di dispositivi medici per i quali è stata prevista la responsabilità erariale solo a titolo di dolo.⁵

Per di più, come si è già notato, sussiste il pericolo che le regole deputate alla protezione degli interessi finanziari della UE adottate in Italia siano considerate inadeguate con tutto ciò che ne consegue alla luce della netta indicazione - nel senso della legittimità del meccanismo di "condizionalità" degli aiuti - data dalla Corte di Giustizia.

I possibili rimedi all'inazione o cattiva gestione delle risorse pubbliche. Applicazione delle clausole generali e limitazione delle ipotesi di danno erariale per violazioni di legge puramente formali

La limitazione delle responsabilità di amministratori, dipendenti pubblici e percettori di fondi pubblici alle sole condotte dolose, rende infatti impossibile perseguire una vasta area di condotte dannose di spreco ed indebita percezione, gravemente colpose, che in assenza dell'azione pubblica del PM contabile resteranno a carico dei bilanci pubblici e della collettività che ne dovrà sopportare integralmente il costo in violazione di un preciso precetto costituzionale (art. 28 Cost.).

È noto come l'impulso del legislatore ad intervenire con norme che nei loro effetti si traducono in regime di semi irresponsabilità sia stato indotto da quella che viene definita "paura della firma": il timore cioè di andare incontro a delle responsabilità di vario genere (penale, amministrativa, contabile, disciplinare) in conseguenza delle proprie azioni e scelte.

Si tratta di un problema antico al quale nel tempo il legislatore ha dato soluzioni differenziate, ultime delle quali sono quelle che fanno leva su regole di giudizio preordinate alla dimostrazione della mancanza di colpa grave dell'amministratore. Infatti già nel codice della giustizia contabile si era prevista "a regime", e non solo in via transitoria, l'esclusione della colpa grave nei confronti dei soggetti che si fossero uniformati ai pareri resi dalla Corte dei conti nell'esercizio delle funzioni consultive.⁶

⁵ Il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. "Cura Italia", all'articolo 5-*quater*, prevede la sottrazione al controllo della Corte dei conti dei contratti relativi all'acquisto di dispositivi medici e di ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza, nel contempo limitando ai soli casi di dolo la responsabilità amministrativo-contabile.

⁶ Si tratta degli artt. 52, comma 4; 69, comma 2; 95, comma 4, e 133, comma 1, del codice di giustizia contabile, che si pone sulla scia di quanto già previsto dall'art. 17, comma 30-*quater*, lettera a) del d.l. n. 78/2009 (convertito dalla l. n. 102/2009 e s.m.i. che ha integrato il primo periodo del comma 1 dell'art. 1 della l. n. 20/2014, nel senso di prevedere l'esclusione della gravità della colpa "quando il fatto dannoso tragga origine

Sulla reale efficacia delle disposizioni rispetto all'obiettivo atteso di ridurre le conseguenze pregiudizievoli dell'esercizio di scelte amministrative discrezionali o di attività caratterizzate da alto tasso di difficoltà professionale e tecnica è lecito dubitare, tanto più che il giudice ha sempre a disposizione la clausola generale di correttezza e buona fede che consente di valutare la colpa grave "in concreto", alla luce della situazione di fatto quale emerge dagli atti di causa.

Al contrario spesso è proprio il corto circuito che viene a crearsi tra esiti del controllo ed iniziative delle procure contabili che può produrre effetti pregiudizievoli ove dalla accertata illegittimità di atti segnalata da parte degli uffici di controllo alle procure contabili, si passi a dover automaticamente far derivare la possibile illiceità della condotta (cioè imputabilità a titolo di dolo o colpa al soggetto agente), ove beninteso non sia la stessa legge a prevederlo.

La Sezione Piemonte, in diverse sentenze, ha avuto modo di affermare detto principio ponendo in luce come la sola violazione di norme di legge non sia sufficiente ai fini dell'affermazione della responsabilità amministrativa erariale.⁷

Anche la tendenza legislativa volta a considerare danno erariale alcune violazioni di legge in chiave repressiva/sanzionatoria ha alterato l'originaria connotazione della giurisdizione contabile la cui vera funzione non è quella di "punire" un colpevole, ponendosi come un duplicato del giudice penale, ma far sì che un danno patrimoniale pubblico effettivo venga in tutto o in parte risarcito da parte del suo autore e non resti a carico della collettività.

L'etichetta danno erariale andrebbe quindi utilizzata dal legislatore *cum grano salis* lasciando alla magistratura contabile ed in particolare alle procure contabili, che sono titolari del potere di azione, la possibilità di dispiegare le proprie scarse energie negli ambiti di gestione delle risorse pubbliche che non sono "presidiati" da alcun giudice.

Le sfide e le occasioni di riforma da non perdere. Semplificazione del sistema giustizia e assetto delle giurisdizioni

Tornando ai vincoli europei c'è da dire che gli stessi rappresentano un'occasione irripetibile per affrontare fattori di crisi del nostro sistema ancora irrisolti ed

dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo".

⁷ Sent. n. 247/2021: "L'illegittimità dell'atto amministrativo non coincide necessariamente con la sua illiceità, essendo la seconda un connotato della condotta causativa di danno (perciò *contra ius*), attenendo invece la prima all'espressione formale dell'azione amministrativa, ossia all'atto, il quale potrebbe violare una o più norme senza che da ciò consegua alcun effetto dannoso".

attuare riforme strutturali, non transitorie ed emergenziali, nei settori del diritto pubblico, giustizia, razionalizzazione e semplificazione normativa.

Occorre però chiarezza di obiettivi: nel settore della giustizia si dovrebbe tener conto della necessità di forte semplificazione di un sistema, che si presenta obiettivamente complesso a causa della scarsa qualità delle norme, della non omogeneità delle regole processuali che vengono applicate nei diversi plessi giurisdizionali e, da ultimo, ma non ultimo, dalla stessa pluralità delle giurisdizioni che connota il nostro sistema italiano (artt. 102, 103 Cost.).

La coesistenza di più giurisdizioni, ordinaria, amministrativa e contabile, è scelta voluta dai nostri padri costituenti, sull'opportunità del mantenimento della quale sono in atto, ormai da decenni, dibattiti dottrinali, iniziative di riforme costituzionali, memorandum di intesa fra i vertici delle tre giurisdizioni e proposte di raccordi sul piano organizzativo.⁸

In base all'attuale assetto costituzionale l'unico limite invalicabile per il legislatore è quello di mantenere il dualismo della tutela fra giudice ordinario ed amministrativo (art. 113 Cost.), basato sulla distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Analogo limite invalicabile non incontra la Corte dei conti che ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre stabilite dalla legge (art. 103, comma 2, Cost.) con ciò consentendosi al legislatore ordinario una dislocazione efficiente delle materie nell'ottica della effettività delle tutele nell'esercizio della propria discrezionalità legislativa. Ciò ha trovato recente conferma nel 2021 da parte delle SSUU della Corte di cassazione in materia di azione revocatoria.⁹

⁸ Si invoca di attribuire, con legge ordinaria, non più alle Sezioni unite della Corte di cassazione, ma a un organo misto, oppure a un'apposita Sezione della Suprema corte integrata con rappresentanti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il compito di decidere sui ricorsi per motivi di giurisdizione.

⁹ Sez. Unite, Ord. n. 29561/2021, ha ricordato che "Le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 22 ottobre 2007, n. 22059) hanno già affermato alla luce del quadro normativo risultante dall'art. 1, comma 174, della legge n. 266 del 2005 - che l'azione revocatoria promossa dal Procuratore regionale della Corte dei conti davanti alla relativa Sezione giurisdizionale per la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., dell'atto di donazione compiuto da un pubblico dipendente nei confronti del quale sono stati eseguiti accertamenti sfociati nell'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile, spetta alla giurisdizione della Corte dei conti, tanto più che la natura strumentale ed accessoria dell'azione revocatoria consente di non ritenerla estranea alla materia della contabilità pubblica che l'art. 103, secondo comma, Cost. riserva, come giudice naturale, alla cognizione della Corte dei conti. [omissis...] Nella specie, la discrezionalità del legislatore è stata ragionevolmente esercitata, giacché la rilevata natura accessoria e strumentale di un'azione come la revocatoria consente di ritenere che essa non sia estranea alle "materie della contabilità pubblica", che l'art. 103 Cost. riserva alla cognizione della Corte dei conti, insieme comunque con le "altre specificate dalla

Esclusività della giurisdizione e ripensamento dei limiti soggettivi della giurisdizione con riguardo ai percettori di risorse pubbliche

Certo è che sembrano ormai maturi i tempi per una inequivoca e forte affermazione legislativa della esclusività della giurisdizione contabile nei giudizi di responsabilità amministrativa che spesso hanno ad oggetto gli stessi fatti materiali sui quali si sono già pronunciati o stanno per pronunciarsi altri giudici, con il rischio di contrasto di giudicati a discapito della certezza del diritto.¹⁰ Trattasi di un aspetto di non secondario rilievo che il codice della giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016) non ha potuto risolvere per i limiti della legge delega, che tuttavia rimane di stringente attualità.

Anche nell'anno 2019 il Procuratore Generale della Corte rilevava l'anomalia del dover *"sottoporre gli agenti pubblici a due giudizi paralleli, entrambi centralizzati sul medesimo evento fattuale (il danno erariale) e sostanzialmente sulla medesima richiesta di condanna patrimoniale, ancorché diversamente qualificata"* ammonendo che: *"Il pensiero dogmatico deve cedere il passo ad una visione del diritto maggiormente orientata alla ricerca di soluzioni più funzionali a rendere complessivamente effettive le tutele"*.

II. I profili quantitativi del contenzioso

L'organico del personale di magistratura

Rispetto al 2020 l'organico magistratuale è rimasto invariato con soli tre magistrati assegnati a tempo pieno, oltre al Presidente ed un magistrato in

legge": si tratta di un mezzo rivolto anch'esso, sia pure in via indiretta ma in termini cospiranti di effettività a quella riparazione del danno erariale, sulla quale la giurisdizione compete alla Corte dei conti" (cfr. Sez. Unite, Ord. n. 20689/2021 e n. 16370/2019).

¹⁰Cass. Sez. Unite, Ord. n. 6473/2021 ha stabilito che "l'azione del Procuratore contabile e quella dell'Amministrazione volta ad ottenere la restituzione delle somme percepite in assenza di autorizzazione non possono sovrapporsi: così la legittimazione del Procuratore contabile sorge di fronte all'inerzia dell'Amministrazione e, viceversa, l'esercizio dell'azione contabile determina l'impossibilità da parte della medesima Amministrazione di promuovere azione per ottenere il riversamento. Ciò allo scopo di evitare un conflitto di giudicati". L'Ord. n. 36205/2021 ha ribadito poi che "l'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice, sicché le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, rendendo conseguentemente inammissibile il ricorso innanzi alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione."

assegnazione aggiuntiva con una scopertura rispetto alla dotazione organica di diritto pari al 36%.

È d'obbligo quindi segnalare che anche l'organico di diritto risulta del tutto sproporzionato rispetto all'importanza sia territoriale che socio-economica della Regione Piemonte. Il dato appare ancor più evidente analizzando i dati inseriti nella Relazione del Procuratore Generale in occasione dell'Inaugurazione dell'anno giudiziario 2022. Risulta infatti che presso la Sezione sono stati depositati n. 108 atti di citazione da parte della Procura regionale, che ha comportato un carico per ogni unità magistratuale di circa 21 citazioni (la media nazionale è di circa 9 citazioni a magistrato). A questo carico occorre aggiungere anche il carico in materia pensionistica e di conti giudiziali.

L'organico del personale amministrativo

L'organico del personale amministrativo della Sezione risulta invariato rispetto all'anno precedente.

Si tratta di una dotazione non adeguata alle molteplici attività della Sezione, specie nel settore dei conti giudiziali, materia amplissima visto il numero complessivo degli agenti contabili e gli obblighi di cui il codice ha investito le segreterie delle Sezioni, come quello (art. 140 c.g.c.) di segnalazione degli inadempienti alla Procura regionale.

Provvedimenti pubblicati nell'anno

Nel 2021 i risultati raggiunti dalla Sezione piemontese, malgrado il perdurare della situazione emergenziale, sono significativi sia in termini quantitativi che qualitativi.

Il personale ha saputo dar prova di affiatamento e forte motivazione nel raggiungimento di una sempre maggior efficienza.

Dall'analisi dei dati statistici, dettagliati nelle tabelle allegate, la Sezione ha definito n. 712 giudizi in materia di contabilità pubblica, di cui n. 90 in materia di responsabilità amministrativa, n. 36 definiti con rito abbreviato, n. 6 di responsabilità sanzionatoria, n. 130 di conto e n. 450 per resa di conto.

Rispetto all'anno precedente il numero delle pronunce in materia di responsabilità amministrativa compresi i riti abbreviati è passato da n. 35 a n. 126 provvedimenti.

Anche in materia pensionistica i giudizi definiti con rito monocratico sono stati n. 194 (n. 142 nel 2020) portando così a n. 906 i provvedimenti totali emanati nel 2021.

Il settore dei conti giudiziali continua a registrare anche nel 2021 un massiccio deposito di conti giudiziali da parte degli Enti locali e dell'Erario consistente in ben n. 11.555 depositi.

L'attività della Sezione ha interessato n. 1.090 conti definiti con pronuncia di discarico, n. 4.508 conti definiti con pronuncia di estinzione, oltre ai giudizi di conto per un totale di n. 5.723 conti lavorati nell'esercizio.

Comparando il dato con le statistiche nazionali si rileva che la Sezione piemontese ha definito con decreto di discarico circa il 16% del totale nazionale.

Continua il *trend* positivo relativo ai dati inerenti i giudizi per resa di conto; a fronte di n. 416 istanze di fissazione per resa di conto iscritte a ruolo nel 2021, la Sezione ne ha definite n. 450, circa il 50% del dato nazionale.

Indicatori di efficacia ed efficienza. Indici di ricambio e di smaltimento

Quanto ai profili dell'efficacia ed efficienza, da qualche tempo introdotti per valutare gli uffici giudiziari, la Sezione piemontese nel 2021 ha consolidato un percorso virtuoso avviato già da alcuni anni.

Le considerazioni sono confermate dal ricorso ad alcuni indicatori: l'indice di smaltimento (che indica il numero dei procedimenti definiti ogni 100 procedimenti in carico all'ufficio, risultanti dalla somma tra pendenti e depositati) e l'indice di ricambio (che indica il numero dei procedimenti definiti ogni 100 procedimenti depositati nell'anno di riferimento).

Emerge infatti una percentuale di "smaltimento" del 48% nell'ambito della responsabilità, del 58% nell'ambito della pensionistica, del 96% per i giudizi di conto, del 99% per i giudizi per la resa del conto e dell'11% per attività sui conti giudiziali. Rispetto al 2020 si registra un netto miglioramento in tutte le attività.

L'indice di ricambio registra il 95% nei giudizi di responsabilità, il 226% in quelli pensionistici, il 102% per i giudizi di conto, il 108% per i giudizi per la resa del conto e il 50% per l'attività inerente ai conti giudiziali.

Ciò dimostra, che la Sezione, nonostante le problematiche legate alla situazione emergenziale, è riuscita confermare il *trend* positivo raggiunto negli ultimi anni.

La durata media dei processi

Migliora notevolmente il dato relativo alla durata media del processo che, soprattutto in ambito della responsabilità, passa da 11 mesi del 2020 a 8,5 mesi del 2021 (media calcolata dalla data di notifica dell'atto di citazione alla data di deposito della sentenza).

Sempre con riferimento alla durata media del processo si registra un notevole aumento del numero dei giudizi definiti entro sei mesi, più precisamente la durata media del processo per i giudizi di responsabilità si attesta entro i sei mesi in una percentuale del 34,1% dei giudizi, entro un anno per il 46,9% e per il 19% oltre l'anno.

Quanto, invece, alla definizione dei processi pensionistici risulta che il 55,7% dei giudizi sono stati definiti entro sei mesi, il 25,3% entro un anno e solo il 19% oltre l'anno.

Importi liquidati nelle sentenze di condanna

Gli importi liquidati nelle sentenze di condanna, a seguito degli esiti dei processi, sono complessivamente pari a euro cinque milioni settecentosedicimilaseicentoquarantotto/99 (€ 5.716.648,99) (oltre alla rivalutazione monetaria ove statuita in sentenza), di cui euro trecentotrentaseimilaquattrocentootantaquattro/36 (€ 336.484,36) liquidati con sentenza emessa a seguito di rito abbreviato.

Rispetto al 2020 si registra un aumento dell'importo liquidato con sentenza in rito ordinario mentre si riducono le somme introitate a seguito di rito abbreviato; le stesse sono diminuite rispetto al 2020 a causa della minor richiesta di adesione a detto rito da parte dei convenuti.

III. I profili qualitativi e le caratteristiche del contenzioso

Fin qui l'impersonalità dei dati, che seppur lusinghieri, si prestano ad alcune considerazioni. La giustizia è una funzione e non solo un servizio: accettarne una valutazione in base ad una logica puramente aziendalistica o produttivistica sarebbe un grave errore. Occorre sempre tener conto della delicatezza e complessità della funzione giurisdizionale che deve condurre non a qualsivoglia decisione ma ad una decisione *giusta*, valore al quale non è possibile rinunciare neanche per garantire il buon andamento dell'ufficio.¹¹

¹¹ Secondo un'ormai consolidata giurisprudenza costituzionale, l'art. 97 Cost., nello stabilire che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che sia assicurato il buon andamento dell'amministrazione, non ha inteso riferirsi ai soli organi della pubblica amministrazione in senso stretto ma anche agli organi dell'amministrazione della giustizia; in termini C. Cost. 18/1989 e 86/1982, secondo cui, tra l'altro, "sarebbe paradossale voler esentare l'organizzazione degli uffici giudiziari da ogni esigenza di buon andamento".

Orbene le materie oggetto di contenzioso innanzi alla Sezione giurisdizionale sono oggettivamente complesse e non si prestano ad una analisi condotta solo in base a parametri quantitativi.

Ciò vale specialmente nel settore della responsabilità amministrativa in cui le sentenze assumono sempre più un ruolo di orientamento degli amministratori.

Quanto più si agisce in un contesto di norme confuse e soggette a rapidi cambiamenti, tanto più la regola giurisprudenziale ha valore di precedente per gli amministratori ed espande la sua funzione al di fuori delle parti. Questo importante effetto non viene meno in presenza della funzione consultiva esercitata dalle Sezioni regionali di controllo, atteso che le due funzioni operano su piani diversi: la prima si basa prevalentemente sull'applicazione di regole di validità o regole di struttura, la seconda sulle regole di responsabilità che sono indefinibili *ex ante* acquistando valore solo nell'ambito di una interpretazione contestualizzata, condotta caso per caso in relazione alla singola fattispecie in cui è determinante il sindacato (non sostitutivo dell'amministrazione) di ragionevolezza e proporzionalità.¹²

Soprattutto ai fini dell'elemento psicologico richiesto per l'imputazione della responsabilità (dolo o colpa grave) solo l'analisi delle singole fattispecie può condurre ad una individuazione corretta della colpa grave che non può essere riconosciuta in base a mere formule definitorie (di cui viene fatto spesso uso nei repertori giurisprudenziali) dovendosi invece fondare su di un approfondito esame del complessivo contesto in cui la condotta lesiva è inserita. Ciò spiega perché in alcuni casi, come è normale che accada, la Sezione, all'esito di una cognizione piena in contraddittorio, giunga a respingere nel merito domande in cui la colpa grave non è stata sufficientemente provata.

Le considerazioni sin qui svolte consentono di analizzare nella giusta luce le caratteristiche del contenzioso nei giudizi di responsabilità amministrativa che ha consentito alla Sezione piemontese di affrontare questioni rilevanti e di adottare decisioni che hanno cercato anche di essere paradigmatiche ed assumere il pregnante valore di precedente giurisprudenziale.

Le pronunce delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ed i loro effetti sul contenzioso contabile in materia di responsabilità amministrativa

Prima di passare in rassegna la casistica giurisprudenziale meritano di essere segnalate alcune importanti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di cassazione intervenute nell'anno 2021 nell'ambito del proprio sindacato giurisdizionale rese ai sensi dell'art. 111, comma 8, della Costituzione.

¹² Di qui la problematica applicazione della c.d. esimente introdotta dall'art. 95, comma 4, c.g.c. (esclusione della colpa grave ove i funzionari pubblici abbiano uniformato la loro condotta alle indicazioni delle Sezioni regionali di controllo).

Per quanto attiene al rapporto di servizio l'Ord. n. 21164/21 ha ritenuto sussistere la giurisdizione contabile nei confronti di un avvocato iscritto all'albo speciale mentre l'Ord. n. 36375/21 ha riconosciuto la sussistenza del rapporto di servizio tra alcuni amministratori di fatto e di diritto di una s.r.l. beneficiaria di fondi pubblici, la società beneficiaria in proprio e l'ente erogatore di contributi pubblici, nonché tra l'ente pubblico finanziatore e il commercialista/libero professionista che aveva eseguito attività indispensabili per l'ottenimento di risorse pubbliche. Del pari, la sentenza n. 33845/21 ha ritenuto spettare alla giurisdizione contabile l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di strutture associative prive di scopo di lucro investite di funzioni pubblicistiche in materia di caccia e l'Ord. n. 32418/21 nei confronti degli amministratori delle Sezioni del Tiro a segno Nazionale.

In materia di giurisdizione sugli amministratori di società pubbliche, di grande interesse l'ordinanza interlocutoria n. 19620/21 con la quale è stato disposto un approfondimento su alcuni aspetti ritenuti rilevanti ai fini della soluzione giuridica in punto di giurisdizione e, per quel che attiene la Corte piemontese, l'Ord. n. 26738/21 che in sede di regolamento preventivo di giurisdizione ha affermato la spettanza alla Corte dei conti della giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento del danno erariale proposta dal Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti del direttore generale p.t. della Finpiemonte, in relazione alle gravi irregolarità accertate nella gestione della liquidità della società, attesa la sua natura di società in *house providing*.

Le principali questioni trattate. Casi e questioni del contenzioso in materia di responsabilità amministrativa

Il contenzioso in materia di responsabilità amministrativa è caratterizzato anche per l'anno 2022 dal consolidarsi di alcuni filoni di indagine che si sono tradotti in altrettante iniziative giudiziarie da parte della Procura. Ci si riferisce in particolare al settore dei finanziamenti tramite fondi nazionali ed europei a privati percettori, a quello della responsabilità derivante da affidamento di incarichi esterni al di fuori dei presupposti di legge, alla scorretta e diseconomica gestione dei contratti pubblici, ed a responsabilità collegate a fattispecie penalmente rilevanti, già accertate in sede penale, per condotte appropriative o corruttive da parte di amministratori o agenti contabili con conseguente perseguibilità del danno all'immagine. Molto ampia la casistica in relazione alla responsabilità medica, in ordine alla quale, come si vedrà, la Sezione piemontese ha avuto modo di affermare alcuni principi giuridici di particolare rilievo soprattutto tesi a differenziare le regole di imputazione della responsabilità alla struttura sanitaria in sede civile rispetto alle regole di imputazione della responsabilità in sede contabile.

Per quanto riguarda la gestione dei fondi dei gruppi consiliari regionali, le pronunce della Corte hanno affermato importanti principi sia per quel che attiene

ai termini di prescrizione dell'azione da parte del PM contabile, che non può essere dilatata oltre misura all'esito della fine delle indagini penali, sia per quel che attiene ai presupposti della responsabilità per danno erariale derivante da spese estranee alle finalità pubbliche proprie dei gruppi stessi.

La rassegna di giurisprudenza massimata, in allegato alla relazione, offre un panorama ampio e significativo delle principali questioni giuridiche affrontate, fra le quali meritano di essere segnalate per la particolarità delle singole fattispecie, le seguenti.

Finanziamenti e contributi

Molteplici sono state le pronunce in materia di contributi pubblici. Da un lato, nel contesto dei contributi pubblici sono stati prospettati diversi casi all'interno dei progetti comunitari di Politica Agricola Comune dell'Unione Europea (PAC) che hanno coinvolto Arpea della Regione Piemonte, e quelli del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) che ha visto operativa per conto della Regione Piemonte la sua partecipata Finpiemonte (cfr. sentenze nn. 163 e 205). È emerso in modo incontrovertibile, nei casi esaminati, che i fondi non erano stati impiegati per le finalità di pubblico interesse indicate nel progetto ed, in alcuni casi, perfino in assenza dei presupposti cardine per il riconoscimento della sovvenzione.

Danno all'immagine

All'interno delle diverse fattispecie di condotte antigiuridiche causative di danno all'immagine per l'Amministrazione di appartenenza, si colloca, tra le altre, la sentenza n. 433 che ha trattato la questione del rapporto tra giudicato penale e contabile esaminando la proponibilità della domanda di risarcimento da parte dell'Amministrazione che, costituitasi parte civile nel procedimento penale, si sia vista rigettare la stessa istanza in quanto non fondata. Nel confermare il proprio ambito autonomo di valutazione, la Sezione ha ribadito che *“È proponibile dinanzi alla Corte dei conti la domanda di risarcimento del danno all'immagine anche quando la stessa è stata proposta dall'amministrazione costituitasi parte civile nel giudizio penale per i medesimi fatti e in quella sede rigettata, stante l'autonomia delle giurisdizioni, a condizione che il danno d'immagine, come quantificato nel giudizio contabile, non sia già stato integralmente ed effettivamente ristorato”*.

Sempre in tema di autonomia della giurisdizione contabile rispetto alle altre giurisdizioni, si colloca la sentenza n. 44 che ha trattato l'efficacia della sentenza penale di assoluzione in questi termini: *“L'efficacia della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio di responsabilità amministrativa prevista dall'art. 652 c.p.p. postula la identità del fatto materiale così come desumibile, oltre che dal dispositivo della sentenza, che deve essere del tipo previsto dalla norma, dalla motivazione (cfr. Cass. S.U. n. 1768/2011). Il vincolo per il giudice contabile è limitato all'accertamento del fatto materiale e della sua riferibilità all'imputato, in coerenza con il principio dell'indipendenza delle giurisdizioni cui si ispira l'ordinamento a partire dal codice di procedura penale vigente”*.

La Sezione si è poi trovata ad affrontare la questione delle spese di giudizio in caso di amministrazione soccombente. In tali casi, come deciso nella sentenza n. 274, la liquidazione delle spese a favore di soggetto assolto nel giudizio di responsabilità amministrativa è stato ricondotto nell'alveo dell'art. 31 c.g.c. *"interpretato, in conformità ai principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost., nel senso di riconoscere il diritto alla liquidazione delle spese anche ai convenuti assolti che abbiano un rapporto di servizio con la p.a. senza che intercorra un rapporto di impiego"*.

Anche il *dies a quo* della prescrizione dell'azione contabile è stato oggetto di approfondimento, in particolare nel contenzioso inerente alla responsabilità derivante dall'utilizzo dei contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari per finalità extraistituzionali. Tra le altre, la sentenza n. 30 ha verificato il *dies a quo* nel deposito del rendiconto *"La decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità amministrativa ex art. 1, comma 2 della L. n. 20/1994 non va ancorata al momento in cui si è perfezionato il fatto dannoso, che in ipotesi di condotte distrattive è rappresentato dall'impiego dei fondi per finalità non rispondenti a quelle previste dalla legge, bensì alla data della sua oggettiva conoscibilità, in aderenza alla regola generale dettata dall'articolo 2935 c.c. secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, salvo che vi sia stato un doloso occultamento del danno. La disciplina regionale relativa alla rendicontazione e al conseguente controllo delle spese di funzionamento dei gruppi consiliari (ex art. 4 della L.r. Piemonte n. 12/1972 e art. 1, comma 2 della L.r. n. 84/1995) non pone alcun impedimento giuridico, rilevante ex art. 2935 cod. civ., all'esercizio dei poteri di verifica e controllo delle spese rendicontate, che sono immanenti ad ogni attività di rendicontazione, sia pubblica che privata (cfr. art. 264 c.p.c.). Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno nella materia de qua è quindi il momento del deposito del rendiconto da parte del Pres. del gruppo consiliare"*.

Sono state trattate diverse questioni relative alla figura dell'agente contabile incaricato dalla pubblica amministrazione di incassare e riversare le somme per diverse tipologie di introiti. In questo ambito si colloca in modo significativo la sentenza n. 190 riferita all'imposta di soggiorno. Con riferimento alla intervenuta modifica normativa (art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 modificato dal d.l. n. 34/2020) la Sezione ha esaminato le conseguenze derivanti dall'omesso riversamento. Nel caso di specie è stato evidenziato che l'Ente deve provare di *"aver subito alterazioni dei propri equilibri di bilancio a causa dei mancati riversamenti e dovuto perciò sostenere costi aggiuntivi"*. Infatti *"È configurabile, in fattispecie anteriore al D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020 (che, con l'art. 180, comma 3, ha attribuito al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile d'imposta), la responsabilità contabile dell'albergatore derivante dall'omesso riversamento al comune dell'imposta di soggiorno, per cui è costituito agente contabile."*

Il danno da lesione dell'interesse dell'ente locale al mantenimento degli equilibri di bilancio e delle previsioni di entrata, al fine di evitare scompensi sul piano economico-finanziario con conseguente necessità di interventi di ripianamento, è configurabile, sulla scorta della giurisprudenza contabile, come danno pubblico, inteso come lesione di beni ed interessi che appartengono alla collettività e sono assunti dallo Stato-ordinamento come propri (cfr. SS.RR. n. 659/1990)".

Svolgimento incarichi non autorizzati

Nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, il contenzioso relativo al danno erariale derivante dallo svolgimento di incarichi non ha offerto l'occasione per affrontare delicate questioni giuridiche (la pronuncia n. 117 resa in fattispecie di responsabilità per omesso riversamento dei compensi ex art. 53, comma 7 del d.lgs. n. 165/2001 e di assenteismo ex art. 55 quinquies, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001) e dall'altro la reiterazione di incarichi in violazione dell'art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001. Va in questo caso evidenziata la sentenza n. 221 che ha valutato anche il profilo della *compensatio lucri cum damno* ("l'effettività della utilitas conseguita dall'amministrazione, la comunanza del fatto generatore del danno e del vantaggio, l'appropriazione dei risultati da parte della p.a. o della comunità amministrata, la rispondenza dell'utilitas ai fini istituzionali dell'amministrazione ricevente, considerando che la mancanza di autorizzazione o di abilitazione non implicano necessariamente la totale inidoneità allo svolgimento di determinate attività.").

Responsabilità medica

Ampia la casistica del contenzioso per responsabilità medica nell'ambito del quale la Sezione si è trovata a dover affrontare questioni di particolare complessità, che hanno determinato il frequente ricorso a consulenze tecniche d'ufficio.

Si richiama la sentenza n. 246 che esamina sia la nozione di colpa di apparato, di interruzione di nesso di causalità rispetto alla transazione tra ASL e danneggiato e il carattere personale e parziario della responsabilità medica indiretta ("In materia di danno indiretto da responsabilità sanitaria si verifica uno scostamento tra le regole della responsabilità contabile e quelle della responsabilità civile, secondo le quali la responsabilità del medico si estende automaticamente ex art. 1228 c.c. alla struttura che se ne è avvalsa per i propri fini, permettendo l'espletamento della prestazione sanitaria, non potendosi graduare la colpa tra chi ha male eseguito l'intervento e chi avrebbe dovuto assicurare un'esecuzione da parte di persona idonea (cfr. Cass. n. 28987/2019). Mentre nella responsabilità civile vige la regola della solidarietà passiva a vantaggio del danneggiato, nella responsabilità contabile vige la regola della parziarietà e della personalità ai sensi dell'art. 1, comma 1 della L. n. 20/1994. L'onere della prova degli elementi costitutivi della responsabilità incombe su parte attrice secondo uno schema modulato su quello della responsabilità extracontrattuale e recepito, sul piano processuale, dal c.g.c.

Tanto richiede che sia individuabile il dipendente, inteso come persona titolare del rapporto di servizio, cui estendere l'indagine diretta ad accertare gli elementi costitutivi della responsabilità (in primis nesso di causalità ed elemento soggettivo, nelle forme del dolo o della colpa grave), essendo esclusa la possibilità, in materia di responsabilità amministrativo-contabile del dipendente pubblico, di far ricorso ad una nozione di responsabilità o colpa d'apparato.

In materia di responsabilità indiretta la transazione tra l'amministrazione e il danneggiato è idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta che ha prodotto il danno al terzo ed il pregiudizio patrimoniale che ne è derivato alla p.a., assumendo un'autonoma valenza causativa del danno, solo quando sia eccezionale, irragionevole,

ovvero conseguenza di scelte illogiche, contra legem, abnormi o che abbiano comportato la liquidazione di poste di danno non dovute. Il che è da escludere quando la transazione sia stata perfezionata all'esito di un procedimento nel quale sono stati acquisiti pareri medico-legali che hanno sollevato motivati dubbi sulla correttezza dell'operato dei sanitari").

Fattispecie nuove

Oltre alle pronunce rese in ordine a questioni che appartengono a consolidati filoni giurisprudenziali, l'anno 2021 ha consentito alla Sezione di pronunciarsi su fattispecie di danno erariale del tutto inedite, che, in quanto tali, hanno permesso di meglio approfondire la nozione di danno pubblico ed i criteri per la sua imputabilità a titolo di colpa grave. Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza n. 179/2021 che ha riguardato una fattispecie di responsabilità amministrativa derivante da sentenze di condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia ai sensi degli artt. 260 ss. TFUE (c.d. procedura di infrazione e doppia condanna con irrogazione di sanzioni nei confronti dello Stato inadempiente). Nella complessa vicenda il PM contabile ha agito all'esito della condanna dell'Italia da parte della CGUE per non aver messo a norma, in varie regioni italiane, un elevato numero di discariche contenenti rifiuti pericolosi fra le quali quella di Serravalle, sita nella Regione Piemonte. Di qui la richiesta di danno erariale, parzialmente accolta, in ordine alla quale la Sezione ha affermato che: "Il procedimento di rivalsa previsto dall'art. 43 e ss. l. n. 234/2012, secondo cui "Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea" è del tutto autonomo rispetto al giudizio di responsabilità amministrativa dal momento che la disciplina, che connota in ambito nazionale con un regime speciale le responsabilità delle Regioni ed enti territoriali derivante da violazioni del diritto europeo e convenzionale accertate dalle Corti sovranazionali CGUE e internazionale-Corte EDU, non ha introdotto alcuna deroga al regime ordinario di responsabilità amministrativa dei pubblici amministratori e funzionari". Inoltre che: "Il danno erariale subito dallo Stato a seguito della sentenza di condanna da parte delle Corti europee è attuale a prescindere dall'individuazione dell'amministrazione che in via definitiva ne sopporta le conseguenze (in un'ottica di salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica non interessa certo alla collettività se il danno derivante dalle sanzioni delle Corti europee sia stato sopportato dallo Stato, Regione o Comune perché trattasi comunque di risorse pubbliche che gravano sulla finanza statale nel suo complesso). Altra fattispecie nuova ha riguardato la contestazione mossa dal PM nei confronti di amministratori e funzionari del Comune di Stresa per il danno causato alla Gestione Governativa Navigazione Laghi a causa del rilascio di un elevato numero di licenze NCC per la navigazione, i cui titolari avrebbero posto in essere condotte di concorrenza sleale nei confronti degli operatori del servizio di trasporto pubblico praticando tariffe più vantaggiose. Nella specie la Sezione ha affermato che: "Non può assumere carattere di certezza ed attualità un danno erariale che si presenti come meramente eventuale e richieda ai fini del suo

effettivo accertamento di prendere posizione fra i rispettivi ambiti di competenze normative fra lo Stato, Regione, Comune alla luce dell'articolato quadro normativo di riferimento (legge quadro n. 21/1992 come modificata dall'art. 29, comma 1, *quater* D.L. n. 207/2008 e art. 10 *bis* del D.L. n. 135/2018 che ha tra l'altro attribuito ai Comuni la potestà regolamentare ed il potere di determinare requisiti e condizioni per il rilascio delle licenze taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio di NCC).

Di interesse ai fini della possibile evoluzione del rapporto di servizio la pronuncia n. 435/2021 in cui si è ritenuto che al beneficiario diretto di una erogazione pubblica vada equiparato colui che ottiene la liquidità tramite una garanzia pubblica (nella specie prestata da Finpiemonte Spa) in assenza della quale le somme non sarebbero state acquisite, affermando che: "É da ritenere che allorquando il beneficiario di un contributo è un'impresa si rende necessario un allineamento della disciplina nazionale a quella europea in materia di aiuti di Stato di cui agli artt. 107 ss. TFUE che, come noto, equipara alle sovvenzioni dirette le prestazioni di garanzie pubbliche facendo leva sui loro effetti di attribuzione di un vantaggio economico alla luce delle disposizioni del Trattato. Ne consegue che ai fini del riconoscimento della giurisdizione contabile, al beneficiario diretto di contribuzioni pubbliche debba essere equiparato il soggetto che i contributi riceve in virtù di una garanzia pubblica in assenza della quale le somme non sarebbero state erogate stante il carattere di vantaggio economico costituito dalla assunzione del rischio da parte dello Stato o delle altre amministrazioni pubbliche attraverso la prestazione della garanzia".

In tema di erogazione di contributi pubblici, la Sezione ha avuto modo di pronunciarsi in ordine ad una tipologia particolare, quale quella costituita da erogazioni a favore di enti religiosi (ristrutturazione di una parrocchia) che, nella fattispecie sono state ritenute lecite anche in base a pareri resi sul tema dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (cfr. sent. n. 247).

Conti giudiziali

Nella materia dei conti giudiziali sono state controllate tesorerie, agenti contabili interni (incassi e gestioni economiche), agenti contabili esterni, consegnatari di beni con particolare riferimento all'erario e controllo delle gestioni di incassi (Ministero beni culturali) e dei fondi detenuti. Una parte dell'attività è stata rivolta alla prima acquisizione dei conti dei consegnatari dei titoli azionari e al deferimento al collegio da parte del magistrato relatore sui conti di questioni interpretative concernenti i conti giudiziali dei consegnatari delle azioni e titoli delle società partecipate dalla Regione Piemonte ed in particolare sul soggetto che sia tenuto al deposito del conto giudiziale, sull'ambito del giudizio di conto, sul valore con cui rappresentare i titoli di partecipazione nel conto giudiziale (valore nominale o criterio del patrimonio netto). In sede di giudizi di conto, sono state depositate due sentenze relative, una alla qualificazione dell'agente contabile nel caso di subentro di concessionario e alla sua legittimazione passiva (sent. n. 101/2021) e la seconda sulla obbligatorietà della trasmissione dei conti

dei titoli azionari anche in caso di dematerializzazione delle partecipazioni (sent. n. 162/2021). Un impatto significativo è derivato dai giudizi per resa di conto relativi ai consegnatari dei titoli azionari. È stato infatti ed è tuttora costante il controllo dei requisiti minimi formali dei depositi quanto la predisposizione dei decreti di estinzione dei procedimenti a seguito di adempimento di decreti monocratici. Sono state effettuate puntuali verifiche della tempestività dei termini ed elaborati provvedimenti da adottare in ipotesi.

Contenzioso pensionistico

In materia pensionistica le fattispecie più significative trattate sono riportate nella rassegna giurisprudenziale allegata alla relazione. Da segnalare il contenzioso relativo alla riliquidazione delle pensioni dei militari che siano cessati con più di venti anni di servizio complessivo e con più di quindici anni di servizio al 31 dicembre 1995, cui è stato riconosciuto il diritto, in conformità alla sentenza delle SS.RR. n. 1/2021, all'applicabilità dell'art. 54 d.p.r. n. 1092/1973 e alla conseguente riliquidazione della pensione con determinazione della quota calcolata con il sistema retributivo tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31/12/1995 e con l'applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.

Alla suddetta pronuncia delle SS.RR. ha fatto seguito la n. 12/2021, che ha riconosciuto tale diritto anche ai militari cessati con meno di quindici anni di servizio al 31 dicembre 1995. Dal beneficio sono stati esclusi gli appartenenti ai corpi di polizia demilitarizzati, dovendosi dare una interpretazione restrittiva all'art. 54 cit. in considerazione del suo carattere eccezionale e di favore rispetto ad una specifica categoria di dipendenti statali (tra le tante, sent. n. 12). Va peraltro rilevato che tale discrasia è stata colmata in via legislativa con la legge di bilancio per il 2022. L'art. 1, comma 101, della L. n. 234/2021 infatti ha esteso l'applicazione dell'art. 54 cit. al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile. Sempre con riferimento alle pensioni militari si è escluso il diritto del personale del corpo militare della Croce Rossa Italiana ad essere iscritto ai fini previdenziali quale personale militare dello Stato del comparto difesa ritenendo che la normativa vigente (art. 1 R.D. n. 484/1936 e artt. 625, 1626, 1653, 1654 D.lgs. n. 66/2010, recante il codice dell'ordinamento militare) non consenta di considerare il personale della C.R.I. come dipendente dello Stato e appartenente alle Forze Armate a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli previdenziali (sent. n. 98). In materia di indebito pensionistico se ne è ribadita la generale irripetibilità, come sancita dall'art. 1, comma 623, della L. n. 662/1996, nei confronti degli eredi in assenza di dolo in capo al defunto percipiente (sent. n. 170).

IV. Provvedimenti organizzativi

Anche nell'anno 2021 col perdurare della situazione di emergenza epidemiologica nella Regione Piemonte sono stati adottati provvedimenti

presidenziali di trattazione delle udienze pubbliche e camerali in modalità da remoto fino al mese di giugno compreso, ai sensi dell'art. 85, comma 8 bis, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. Dal mese di luglio e fino al dicembre 2021 le udienze pubbliche e camerali si sono svolte in presenza, nella rigida applicazione delle norme di prevenzione e protocolli anti-Covid vigenti.

Nello specifico i provvedimenti emessi dal Presidente della Sezione Giurisdizionale sono stati: n. 1/2021 del 12 gennaio 2021, confermato con decreti n. 4/2021 del 15 febbraio 2021, n. 6/2021 dell'8 marzo 2021, n. 13/2021 del 12 aprile 2021, n. 15/2021 del 6 maggio 2021 e reiterato, da ultimo, con decreto n. 17/2021 del 15 giugno 2021.

L'esperienza maturata nel corso del 2020 ha fatto sì che la trattazione da remoto non costituisse più nel 2021 un fattore penalizzante o incidente negativamente sui risultati dell'attività della Sezione nell'ambito dei giudizi di responsabilità, ad istanza di parte e di conto.

Ciò dimostra che, una volta superato l'ostacolo della novità costituita dalla transizione (necessitata ed emergenziale) dal processo in presenza al processo svolto in modalità telematica da remoto, la maggior dimestichezza nell'utilizzo delle tecnologie da parte di magistrati e personale ed il superamento di alcune criticità applicative, ha consentito di allineare la produttività a quella media del regime ordinario e addirittura, come accaduto per la Sezione Piemonte nell'anno 2021, di migliorarla in modo significativo rispetto alle annualità che hanno preceduto l'emergenza pandemica.

Anche per il personale amministrativo si è reso necessario continuare a ricorrere all'utilizzo dello *smart working* da parte di tutti gli uffici della Sezione, soprattutto nei periodi di maggior rischio di contagio epidemiologico.

In particolare, le presenze in sede del personale sono state rimodulate a seguito della Circolare n. 35 del 13 ottobre 2021 del Segretario Generale in applicazione del dPCM del 23 settembre 2021 e DM dell'8 ottobre 2021, che hanno reso il lavoro agile applicabile su base volontaria previo accordo tra amministrazione e dipendenti.

La percentuale dei lavoratori della Sezione che hanno sottoscritto gli accordi con l'amministrazione si aggira intorno al 30%.

Nello specifico settore dei conti giudiziali, in applicazione delle linee di indirizzo predisposte con gli ordini di servizio presidenziali, sono state mantenute le priorità temporali di verifica delle gestioni.

Consapevoli della necessità e vantaggiosità del modello dematerializzato di acquisizione documentale e verifica, utilizzato a pieno regime durante la fase acuta della pandemia fin dal 2020, si sono implementate le procedure. Ciò ha consentito anche alle Amministrazioni di accostarsi ad un percorso di

organizzazione e conservazione documentale più snello. Pur nella sofferenza di personale che affligge sia la Sezione che le amministrazioni locali e, a volte anche ministeriali, il confronto ha consentito un miglioramento informativo e operativo degli agenti contabili e delle Amministrazioni.

V. Iniziative di formazione

Il perdurare dell'emergenza epidemiologica anche per l'anno 2021 ha impedito la fruizione in presenza dei corsi di formazione da parte del personale amministrativo; si è dovuto pertanto fare ricorso alla formazione a distanza.

Particolare interesse per la Sezione hanno suscitato i *“Seminari da remoto in materia di conti giudiziali”* svoltisi dal 18 novembre al 3 febbraio 2022. In una delle sessioni, alcuni dipendenti della Sezione sono intervenuti sugli argomenti relativi al deposito dei conti erariali e alla ricognizione delle partecipazioni azionarie in Piemonte.

Con riguardo a quest'ultimo argomento, è stata riportata l'esperienza della Sezione, la quale a seguito dell'elevato numero dei procedimenti per resa di conto avviati dalla Procura, ha costituito un apposito gruppo di lavoro con il compito di monitorare i ricorsi per resa di conto, ai fini dell'emissione da parte del giudice monocratico, in caso di mancato deposito, del decreto motivato ex art. 141, comma 4, c.g.c., ovvero del decreto di estinzione del procedimento, nei casi di adempimento.

Conclusioni

Nel concludere la relazione esprimo l'auspicio, che so essere fortemente condiviso dai magistrati tutti della Sezione, che anche nella drammaticità del tempo presente, il giudice non perda mai la consapevolezza del valore e della profonda umanità che deve accompagnare la sua missione, dimostrando di essere libero da sovrastrutture e condizionamenti ideologici nella continua tensione verso la “giustizia giusta”.

ALLEGATI

I.

**RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI
RESPONSABILITÀ - ANNO 2021**

II.

**RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA IN MATERIA
PENSIONISTICA - ANNO 2021**

III.

DATI STATISTICI

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ ANNO 2021

GIUDIZIO DI CONTO

***Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 11/2021 – Pres. Pinotti
– Rel. Mezzapesa - PM Dainelli***

Gestore di esercizio commerciale autorizzato alla riscossione di denaro pubblico. Qualifica di agente contabile. Sussiste. Omesso riversamento al Comune. Responsabilità contabile. Sussiste.

Il gestore di un bar autorizzato alla riscossione di denaro pubblico (nella specie, per il servizio di mensa scolastica comunale) deve essere qualificato come agente contabile in quanto avente il maneggio di denaro pubblico ai sensi degli articoli 74 del R.D. n. 2440/1923 e 178 del R.D. n. 827/1924, con la conseguente responsabilità contabile in caso di mancato riversamento al Comune delle somme riscosse.

***Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 189/2021 – Pres. Pinotti
- Rel. Baldi – P.M. Valero***

Concessionario di ricevitoria del gioco del Lotto. Omesso riversamento. Responsabilità contabile. Condizioni.

La responsabilità dell'agente contabile si presenta come obbligazione di restituzione, nella quale il collegamento funzionale con l'articolo 1218 c.c., in diretta connessione con le disposizioni che disciplinano gli obblighi del depositario di bene altrui, determina l'esonero, per l'attore, dall'onere di fornire la prova della colpevolezza in capo al debitore.

Il principio dell'inversione dell'onere della prova opera in presenza dell'accertato disavanzo e, pertanto, il PM è tenuto a provare il carico contabile ed i fatti costitutivi dell'obbligazione mentre incombe all'agente contabile dimostrare i fatti impeditivi del regolare adempimento degli obblighi di restituzione discendenti dalla gestione dei beni affidatigli, come denaro, valori o altro materiale.

Risponde a titolo di responsabilità contabile il concessionario di ricevitoria del gioco del Lotto quale agente contabile ai sensi dell'art. 178 del R.D. n. 827/1924 e, come tale, tenuto all'obbligo di rendicontazione e riversamento all'Amministrazione dei Monopoli di Stato, salvo che provi, così come prevede l'art. 194 dello stesso R.D., il caso fortuito o la forza maggiore e che sono stati adottati tempestivamente i provvedimenti e le cautele procedurali necessari per la conservazione del denaro o dei beni ricevuti in consegna.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. n. 74 del R.D. n. 2440/1923 e n. 178 del R.D. n. 827/1924, la figura dell'agente contabile sorge per effetto del maneggio di denaro, valori e beni di pertinenza dell'ente pubblico e si riconosce in ogni soggetto, anche privato, che svolga in concreto attività riconducibili al suddetto maneggio, sia di diritto, ossia a seguito di una formale investitura, sia in via di fatto, quindi, indipendentemente dalla sussistenza di una specifica attribuzione amministrativa.

(Conf. nn. 202, 207, 213)

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 190/2021– Pres. Pinotti – Rel. Berruti - PM Valero

Imposta di soggiorno. Art. 4 del D.lgs. n. 23/2011. Omesso riversamento dell'imposta da parte del gestore di struttura ricettiva. Responsabilità contabile. Sussiste.

Danno da lesione degli equilibri di bilancio e delle previsioni di entrata dell'ente locale. Necessità di specifica prova.

È configurabile, in fattispecie anteriore al D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020 (che, con l'art. 180, comma 3, ha attribuito al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile d'imposta), la responsabilità contabile dell'albergatore derivante dall'omesso riversamento al comune dell'imposta di soggiorno, per cui è costituito agente contabile.

Il danno da lesione dell'interesse dell'ente locale al mantenimento degli equilibri di bilancio e delle previsioni di entrata, al fine di evitare scompensi sul piano economico-finanziario con conseguente necessità di interventi di ripianamento, è configurabile, sulla scorta della giurisprudenza contabile, come danno pubblico, inteso come lesione di beni ed interessi che appartengono alla collettività e sono assunti dallo Stato-ordinamento come propri (cfr. SS.RR. n. 659/1990). L'interesse al conseguimento del previsto equilibrio nella utilizzazione delle risorse o quello al rispetto dell'ordine di priorità delle varie spese stabilito dalle previsioni di bilancio possono essere alterati per effetto della sopravvenuta assenza di entrate causata dall'omesso riversamento delle imposte. Al fine di ammetterne il risarcimento, è necessario dimostrare che, nel caso concreto, l'ente interessato abbia subito alterazioni dei propri equilibri di bilancio a causa dei mancati riversamenti e dovuto perciò sostenere costi aggiuntivi.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 229/2021 - Pres. Pinotti - Rel. Mezzapesa - P.M. Rotolo

Omessa riscossione. Annullamento o dichiarazione di inesigibilità del ruolo. Danno erariale. Non sussiste.

Per gli importi riconducibili a ruoli annullati *ope legis* o dichiarati inesigibili, non può configurarsi un danno erariale a carico dell'agente incaricato della riscossione.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 101/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Berruti - PM Dainelli

Mandatario con rappresentanza dell'agente contabile di diritto incaricato della riscossione dei tributi comunali. Legittimazione al giudizio di conto. Sussistenza. Condizioni.

La società mandataria con rappresentanza dell'agente contabile di diritto incaricato della riscossione dei tributi comunali ed esercente di fatto la relativa gestione in base a convenzione approvata dall'ente impositore, non rappresenta, ai fini del giudizio di conto, una mera articolazione organizzativa dell'agente di diritto avente rilevanza interna, ma è qualificabile quale agente contabile provvisto di legittimazione a tale giudizio e come tale destinatario della condanna in caso di accertato ammanco.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 162/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Parisi – P.M. Dainelli

Titoli dematerializzati. Obbligo di resa del conto giudiziale. Sussiste.

I titoli azionari e partecipativi sono espressamente annoverati tra i beni mobili dello Stato, ai sensi dell'articolo 20, lettera c) del R.D. n. 827/1924, recante il regolamento di contabilità generale, applicabile agli enti locali ai sensi dell'art. 93 del TUEL, per i quali, anche se dematerializzati, permane l'obbligo di resa del conto giudiziale.

GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 120/2021– Pres. Pinotti – Rel. Mezzapesa - PM Napoli

Prescrizione dell'azione di responsabilità. Dies a quo. Conoscibilità oggettiva del fatto dannoso. Rinvio a giudizio penale. Rilevanza. Limiti.

Responsabilità contabile. Elemento soggettivo. Presunzione. Inversione dell'onere della prova.

Responsabilità amministrativa per omesso controllo. Carattere sussidiario.

La decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità amministrativa ex art. 1, comma 2, della L. n. 20/1994 è da collocarsi, non al momento in cui si è realizzato il fatto dannoso, bensì alla data della sua scoperta, ovvero quando viene in essere la conoscibilità obiettiva dello stesso, nei suoi lineamenti essenziali, da parte dell'amministrazione danneggiata ovvero della Procura contabile, in aderenza alla regola generale dettata dall'articolo 2935 c.c. secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, salvo che vi sia stato un doloso occultamento del danno.

L'indirizzo giurisprudenziale che ancora il decorso della prescrizione alla data del rinvio a giudizio, quale momento in cui la notizia di danno risulta delineata nelle sue componenti essenziali, non trova applicazione laddove l'amministrazione ovvero la procura contabile abbiano una puntuale e concreta conoscenza dei fatti illeciti, anteriore rispetto agli eventi processuali penali, dovendo in tal caso la prescrizione decorrere da tale momento.

Nella responsabilità contabile l'elemento soggettivo si presume, essendo onere dell'agente contabile dimostrare che l'ammanto è conseguenza di un danno a lui non imputabile, dovuto a causa di forza maggiore o caso fortuito.

L'accertamento della connotazione dolosa della condotta dell'agente contabile rileva ai fini della responsabilità sussidiaria di altri concorrenti (nella specie la responsabilità contabile del segretario amministrativo di una università concorreva con quella amministrativa sussidiaria per omesso controllo del dirigente).

La responsabilità di chi ha agito con dolo o ha conseguito un illecito arricchimento è principale, mentre la responsabilità di coloro che hanno agito con colpa grave è sussidiaria e comporta che l'esecuzione della sentenza di condanna vada rivolta prioritariamente nei confronti del debitore principale e, solo in caso di mancata realizzazione del credito erariale, nei confronti del debitore sussidiario nei limiti della somma per cui è stato condannato.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 44/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Berruti - PM Lorelli

Efficacia della sentenza penale di assoluzione ex art. 652 c.p.p. Limiti.

L'efficacia della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio di responsabilità amministrativa prevista dall'art. 652 c.p.p. postula la identità del fatto materiale così come desumibile, oltre che dal dispositivo della sentenza, che deve essere del tipo previsto dalla norma, dalla motivazione (cfr. Cass. S.U. n. 1768/2011). Il vincolo per il giudice contabile è limitato all'accertamento del fatto materiale e della sua riferibilità all'imputato, in coerenza con il principio dell'indipendenza delle giurisdizioni cui si ispira l'ordinamento a partire dal codice di procedura penale vigente.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 188/2021 - Pres. Pinotti – Rel. Mezzapesa - PM Rotolo

Definizione del giudizio di responsabilità con il rito abbreviato. Azione revocatoria. Cessazione della materia del contendere.

Liquidazione delle spese. Principio della soccombenza virtuale. Assenza dei presupposti. Compensazione.

La definizione agevolata del giudizio di responsabilità determina il venir meno di uno dei presupposti dell'azione revocatoria, ovvero l'esistenza del credito a tutela del quale la stessa viene esercitata e, dunque, la cessazione della materia del contendere.

Non sussistono i presupposti della soccombenza virtuale ai fini della liquidazione delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere, in mancanza della dimostrazione del presupposto della *scientia damni*, indispensabile per l'accoglimento dell'azione revocatoria.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 134/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Parisi - PM Lorelli

Giudizio di responsabilità amministrativa. Non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda. Onere del convenuto.

Nel giudizio di responsabilità amministrativa trova applicazione il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., oggi espressamente affermato dall'art. 95 c.g.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, da leggersi in correlazione con quello, di cui all'art. 90 c.g.c., che impone al convenuto di prendere posizione nel primo atto difensivo sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 135/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Parisi - PM Valero

Prova testimoniale. Ammissione. Condizioni. Prova documentale. Sufficienza.

L'ammissione della prova testimoniale presuppone che parte richiedente evidenzi l'esistenza di un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica cui si potrebbe pervenire, tale da attribuire, attraverso un giudizio di ragionevole certezza, alla detta circostanza, ove emergesse provata, il carattere della

decisività.

Spetta al giudice individuare le fonti del proprio libero convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a fornire la prova dei fatti di causa, potendosi limitare al materiale documentale riversato nel fascicolo processuale qualora esso fornisca tutti gli elementi per giungere ad una fedele ed analitica ricostruzione della dinamica dei medesimi.

(Conf. n. 255)

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 159/2021 – Pres. Pinotti - Rel. Baldi – P.M. Martini

Giudicato penale. Patteggiamento. Art. 444 c.p.p. Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello. Art. 599 bis c.p.p. Vincolo per il giudice contabile. Differenze.

La sentenza passata in giudicato resa ai sensi dell'articolo 599 bis c.p.p. va tenuta distinta da quella di "patteggiamento" ex art. 444 c.p.p., nella prima ipotesi infatti le parti concordano sui motivi di appello e sulla pena applicabile con la rinuncia ai rimanenti motivi, con ciò determinandosi il cristallizzarsi di tutte o di alcune delle statuizioni di merito contenute nella sentenza di primo grado. Tale sentenza, pertanto, a differenza di quella pronunciata ex art. 444 c.p.p., produce, nel giudizio contabile, gli effetti propri del giudicato in relazione all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso, così come prevede l'art. 651 c.p.p.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 178/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Berruti - PM Lorelli

Responsabilità da danno erariale. Atto di costituzione in mora della Procura regionale. Effetto interruttivo della prescrizione.

Decesso del convenuto. Rinuncia dell'erede all'eredità. Difetto di legittimazione passiva.

Trasmissione del debito agli eredi ex art. 1, comma 1 L. n. 20/1994. Illecito arricchimento.

L'atto di costituzione in mora, ancorché proveniente dalla Procura regionale della Corte dei conti e non dall'amministrazione danneggiata, ha effetto interruttivo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale.

La rinuncia all'eredità del soggetto danneggiato, deceduto nelle more del giudizio, comporta il sopravvenuto difetto di legittimazione passiva e l'estromissione dal giudizio dell'erede rinunciante.

Il debito del danneggiante si trasmette agli eredi nei casi di illecito arricchimento e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi ai sensi dell'art. 1, comma 1 della L. n. 20/1994, senza che possano spiegare rilevanza considerazioni fondate sull'assetto delle società, anch'esse convenute in giudizio, di cui gli stessi sono soci, l'entità della loro partecipazione al capitale o altre vicende societarie, come la distribuzione o meno di dividendi o l'imputazione di voci contabili a determinate annualità di gestione.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 179/2021 - Pres. e Rel. Pinotti – P.M. Lorelli

Inammissibilità della citazione. Omessa audizione dell'invitato. Art. 62, comma 2 c.g.c. Condizioni.

Nullità della citazione. Riapertura di fascicolo istruttorio archiviato per carenza dei presupposti individuati dalla norma. Art. 70 c.g.c. Insussistenza.

Non può pronunciarsi l'inammissibilità della citazione per omessa audizione personale ai sensi dell'art. 62 comma 2. c.g.c. allorquando la parte non abbia inteso esercitare il proprio diritto, ma solo manifestare una generica disponibilità ad essere ascoltata personalmente dal PM qualora da questi ritenuto necessario, giacché a fronte dell'esercizio di un diritto si colloca un obbligo, mentre a fronte di una manifestazione di disponibilità (pur indice di comportamento collaborativo ai fini dell'accertamento dei fatti) un potere valutativo e discrezionale.

Non può pronunciarsi la nullità della citazione in casi non previsti espressamente dalla legge (nella specie per la violazione dell'art. 70 c.g.c.: riapertura di indagine precedentemente archiviata). È preclusa al giudice una pronuncia in rito nei confronti di soggetti che non sono ma stati destinatari di alcun invito a dedurre, cui il decreto di archiviazione, ai sensi dell'art. 69 comma 4, non è stato perciò comunicato, ovvero di soggetti nei cui confronti non sia stata accertata l'infondatezza della domanda.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 214/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Parisi – PM Lorelli

Danno erariale. Prescrizione quinquennale. Sospensione per l'emergenza da Covid-19. Art. 85, comma 4 D.L. n. 18/2020.

La prescrizione quinquennale del danno erariale è soggetta alla sospensione prevista dall'articolo 85, comma 4 del D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020 (dall'8 marzo al 31 agosto 2020) in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, a mente del quale sono sospesi i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso, alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo, e gli atti interruttivi, come l'invito a dedurre, notificati nel suddetto lasso temporale producono effetto alla relativa scadenza.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 255/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Parisi - PM Lorelli

Nullità dell'atto di citazione. Eccezione. Condizioni.

La nullità dell'atto di citazione si produce, a norma dell'art. 86, comma 6 c.g.c., quando il *petitum* sia stato omissso o risulti assolutamente incerto, oppure quando manchi l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda.

La relativa eccezione è infondata, e la nullità da ritenersi sanata, quando la parte che la solleva abbia accettato il contraddittorio, difendendosi nel merito in maniera puntuale ed articolata, così confermando l'assenza di indeterminatezza della domanda.

***Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 274/2021 – Pres. Pinotti
- Rel. Olessina - P.M. Lorelli***

Liquidazione delle spese a favore di soggetto assolto nel giudizio di responsabilità amministrativa. Art. 31 c.g.c. Interpretazione conforme ai principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost.

L'articolo 31, comma 2, c.g.c., a mente del quale “con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione - pag. 11 di 13 - di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa”, va interpretato, in conformità ai principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost., nel senso di riconoscere il diritto alla liquidazione delle spese anche ai convenuti assolti che abbiano un rapporto di servizio con la p.a. senza che intercorra un rapporto di impiego.

(Conf. nn. 272, 434).

***Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 436/2021 – Pres. Pinotti
– Rel. Berruti - PM Dainelli***

Azione di responsabilità amministrativa in pendenza dell'azione civile di danno. Ammissibilità.

Riconoscimento del debito risarcitorio. Cessazione della materia del contendere. Esclusione. Valore di prova dei fatti posti a fondamento della domanda. Sussiste.

L'azione erariale può essere iniziata e proseguita in pendenza di quella civile esercitata nel processo penale data la loro reciproca indipendenza.

Il riconoscimento del debito risarcitorio, formalizzato in un accordo con l'amministrazione danneggiata, non può dare luogo alla cessazione della materia del contendere ove non sia stato integralmente eseguito.

L'intervenuto riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. consente di ritenere i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria.

***Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Ordinanza n. 5/2021 - Pres. Pinotti
- Rel. Mezzapesa – P.M. Lorelli***

Notificazione della citazione e del decreto fissazione d'udienza all'indirizzo Pec del difensore nominato per la fase istruttoria ai sensi dell'art. 88 comma 5 c.g.c. Contumacia del convenuto. Rinnovo della notificazione alla parte personalmente. Necessità. Fondamento. Art. 111 Cost.

Poiché il giudice è tenuto a garantire la effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'interessato, laddove, alla notificazione della citazione ai sensi dell'art. 88, comma 5 del c.g.c. al domicilio eletto presso il difensore nominato nella fase istruttoria non faccia seguito la costituzione in giudizio del convenuto, appare necessario interpretare la norma in modo tale da garantirne la piena conformità ai principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., disponendo il rinnovo della notifica della citazione, seppur ritualmente effettuata, alla parte personalmente.

***Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Ordinanza n. 18/2021 - Pres. Pinotti
- Rel. Berruti - P.M. Lorelli***

Rito abbreviato ex art.130 c.g.c. - Questione di giurisdizione – Pregiudizialità - Sussiste.

Anche nel rito abbreviato cui all'art. 130 c.g.c. la questione di giurisdizione assume carattere pregiudiziale, imponendo al giudice di sollevare d'ufficio la questione prima dell'adozione di qualsivoglia statuizione; ne consegue, che per rispetto del principio del contraddittorio, che vieta le c.d. decisioni della terza via, va assegnato alle parti ex art. 101, 2 comma c.p.c. un termine per la presentazione di memorie contenenti osservazioni sulla questione.

RESPONSABILITÀ MEDICA

***Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 133/2021 – Pres. Pinotti
– Rel. Parisi - PM Lorelli***

Responsabilità per errore diagnostico. Medico specialista. Elemento soggettivo. Diligenza professionale. Condizioni.

Il medico specialista in una determinata disciplina, in quanto svolgente una funzione ad elevato contenuto professionale, nell'adempimento delle proprie obbligazioni è tenuto non già alla diligenza generica, ma alla maggiore diligenza esigibile dall'*homo eiusdem generis atque conditionis*, da valutare alla luce dell'importanza degli interessi in gioco, che trattandosi della vita e dell'integrità fisica, prevalgono sulle esigenze di carattere organizzativo o aziendale.

Essa impone di analizzare e controllare attentamente ed in modo rigoroso le risultanze obiettive degli esami svolti, anche spingendo l'indagine oltre il quesito inizialmente ipotizzato.

Per lo specialista la *lex artis* è quella fissata dalla migliore scienza ed esperienza medica del settore.

(Conf. nn. 214, 255)

***Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 136/2021 – Pres. Pinotti
- Rel. Baldi – P.M. Rotolo***

Responsabilità indiretta per colpa medica. Linee-guida. Inosservanza. Colpa grave. Sussiste.

In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica il rispetto da parte del sanitario delle linee guida costituisce senz'altro un parametro nell'accertamento di una sua eventuale colpa: l'ampia diffusione di tali linee guida, in alcuni casi codificate, comporta che esse debbano essere conosciute ed applicate dal sanitario. La loro inosservanza integra quindi il giudizio di gravità della colpa, sotto il profilo dell'imperizia e della negligenza.

***Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 200/2021 – Pres. Pinotti
- Rel. Baldi – P.M. Lorelli***

Responsabilità indiretta per colpa medica. Potere riduttivo dell'addebito. Art. 83 R.D. n. 2440/1923. Condizioni.

In presenza di colpa medica, esclusi i casi di dolo, l'esigenza dei sanitari di intervenire tempestivamente (nella specie, per la rimozione di un carcinoma), l'assenza di precedenti disciplinari e il criterio di proporzionalità tra danno, rischi insiti nell'attività medico-chirurgica e retribuzione dei convenuti, possono legittimare l'applicazione il potere riduttivo del danno addebitabile previsto in via generale dall'articolo 83 del R.D. n. 2440/1923.

***Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 236/2021 – Pres. Pinotti
– Rel. Mezzapesa - PM Lorelli***

Danno da responsabilità indiretta per colpa medica. Prescrizione. Decorrenza. Art. 2935 c.c. e art. 1, comma 2 L. n. 20/1994. Dal pagamento. Diffida a adempiere. Effetto interruttivo. Estensione ai coobbligati. Art. 1310 c.c. Limiti. Prova. A carico del PM agente.

Il momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per esercitare il diritto risarcitorio è da collocarsi non al momento in cui si è realizzato il fatto dannoso, bensì alla data della sua scoperta ovvero quando viene in essere la conoscibilità obiettiva dello stesso.

La diminuzione del patrimonio dell'ente danneggiato, in cui consiste l'evento dannoso, assume i caratteri della concretezza e della attualità e diviene irreversibile solo con l'effettivo pagamento.

L'efficacia interruttiva dell'atto di diffida, rivolto a un solo debitore, ex art. 1310 c.c. ha efficacia estensiva solo nel caso di più debitori solidali.

In tema di responsabilità amministrativa, l'art. 1 della L. n. 20/1994, prevede, al comma 1 *quinquies*, che i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente.

La prova della sussistenza di dette circostanze è a carico del PM che agisce in giudizio.

***Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 246/2021 - Pres. Pinotti
– Rel. Berruti - PM Lorelli***

Responsabilità indiretta per colpa medica. Responsabilità amministrativa dell'esercente la professione sanitaria. Art. 1, comma 1 della L. n. 20/1994. Carattere personale e parziario.

Elemento soggettivo. Prova specifica. Necessità. Nozione di colpa d'apparato. Esclusione.

Responsabilità indiretta per colpa medica. Transazione tra ASL e danneggiato. Interruzione del nesso di causalità. Esclusione.

In materia di danno indiretto da responsabilità sanitaria si verifica uno scostamento tra le regole della responsabilità contabile e quelle della responsabilità civile, secondo le quali la responsabilità del medico si estende automaticamente ex art.1228 c.c. alla struttura che

se ne è avvalsa per i propri fini, permettendo l'espletamento della prestazione sanitaria, non potendosi graduare la colpa tra chi ha male eseguito l'intervento e chi avrebbe dovuto assicurare un'esecuzione da parte di persona idonea (cfr. Cass. n. 28987/2019). Mentre nella responsabilità civile vige la regola della solidarietà passiva a vantaggio del danneggiato, nella responsabilità contabile vige la regola della parziarietà e della personalità ai sensi dell'art. 1, comma 1 della L. n. 20/1994.

L'onere della prova degli elementi costitutivi della responsabilità incombe su parte attrice secondo uno schema modulato su quello della responsabilità extracontrattuale e receptito, sul piano processuale, dal c.g.c.

Tanto richiede che sia individuabile il dipendente, inteso come persona titolare del rapporto di servizio, cui estendere l'indagine diretta ad accertare gli elementi costitutivi della responsabilità (*in primis* nesso di causalità ed elemento soggettivo, nelle forme del dolo o della colpa grave), essendo esclusa la possibilità, in materia di responsabilità amministrativo-contabile del dipendente pubblico, di far ricorso ad una nozione di responsabilità o colpa d'apparato.

In materia di responsabilità indiretta la transazione tra l'amministrazione e il danneggiato è idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta che ha prodotto il danno al terzo ed il pregiudizio patrimoniale che ne è derivato alla p.a., assumendo un'autonoma valenza causativa del danno, solo quando sia eccezionale, irragionevole, ovvero conseguenza di scelte illogiche, *contra legem*, abnormi o che abbiano comportato la liquidazione di poste di danno non dovute. Il che è da escludere quando la transazione sia stata perfezionata all'esito di un procedimento nel quale sono stati acquisiti pareri medico-legali che hanno sollevato motivati dubbi sulla correttezza dell'operato dei sanitari.

(Conf. nn. 61, 133, 273, 355).

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 271/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Berruti - PM Lorelli

Decadenza e inammissibilità dell'azione ex artt. 9 e 13 L. n. 24/2017. Applicabilità ai fatti commessi anteriormente alla loro entrata in vigore. Esclusione.

Le cause di inammissibilità e di decadenza dell'azione previste rispettivamente dagli artt. 9 e 13 della L. n. 24/2017, ancorché di natura processuale, non trovano applicazione ai fatti commessi antecedentemente la loro entrata in vigore, dal momento che fanno corpo con quelle, di carattere sostanziale, recanti la nuova disciplina organica della responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie.

(Conf. n. 273)

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 277/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Berruti - PM Lorelli

Responsabilità per colpa medica. Decreto istruttorio della Procura regionale di affidamento di incarico peritale all'Ufficio medico-legale del Ministero della salute. Nullità per inosservanza di forme ex art. 44 c.g.c. Violazione dell'art. 73 disp. att. c.p.p., richiamato dall'art. 63 c.g.c., che prescrive che il consulente tecnico del PM sia scelto, di regola, fra gli iscritti agli albi. Non sussiste. Inutilizzabilità. Non sussiste.

Gli artt. 63 del c.g.c. e l'art. 73 delle disp. att. c.p.p. non pongono un vincolo stringente all'utilizzo dell'albo dei periti per la scelta del consulente del PM, essendo questo previsto "di regola", ma intendono assicurare che la scelta avvenga tra soggetti dotati di adeguata professionalità e indipendenza, esigenze che appaiono salvaguardate dall'incarico ad un organo tecnico della P.A (nella specie, l'Ufficio medico-legale del Ministero della Salute). Il relativo decreto istruttorio non è pertanto affetto da nullità e nemmeno da inutilizzabilità, categoria che, peraltro, è prevista espressamente solo nell'ordinamento processuale penale (art. 191 c.p.p.). Il giudice invero può porre a base del proprio convincimento anche prove atipiche, salvo che il mezzo di prova costituisca *ex se*, per come acquisito, lesione di un diritto fondamentale della persona costituzionalmente tutelato (cfr. Cass. civ. n. 8459/2020).

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 355/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Mezzapesa - PM Dainelli.

Responsabilità indiretta per colpa medica. Colpa grave. Parametri di valutazione.

In tema di responsabilità indiretta derivante da attività medico-chirurgica il rispetto da parte del sanitario della più accurata diligenza esigibile in concreto dall'ottimo ed esemplare professionista, costituisce il parametro di valutazione della gravità della colpa, sotto il profilo dell'imperizia e della negligenza.

Sussiste gravità della colpa allorché il sanitario, usando la dovuta diligenza, avrebbe potuto prevedere e prevenire l'evento verificatosi come conseguenza della propria condotta, che il giudice dovrà valutare con riferimento alla scelta di mezzi e modi suggeriti dalla scienza medica.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 135/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Parisi - PM Valero

Medico di base convenzionato. Contraffazione di ricette. Danno erariale. Quantificazione.

Sussiste la responsabilità del medico convenzionato con il SSN per la predisposizione e l'utilizzo di ricette contraffatte o fittizie per la prescrizione di medicinali. Il nocumento patito dalla struttura sanitaria consiste nel valore dei farmaci oggetto della condotta illecita, da cui va dedotto l'importo eventualmente dovuto dall'assistito a titolo di compartecipazione (c.d. *ticket*), che viene corrisposto prima della materiale consegna del farmaco.

PUBBLICO IMPIEGO

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 1/2021 - Pres. Pinotti – Rel. Mezzapesa - PM Napoli

Agente di polizia. Uso illegittimo delle armi. Condanna penale. Responsabilità amministrativa. Colpa grave. Sussiste.

Potere riduttivo dell'addebito. Condizioni.

La condanna del dipendente pubblico pronunciata da altro giudice costituisce il fattore causale in assenza del quale non si sarebbe verificato il nocumento patrimoniale a carico

dell'amministrazione di appartenenza.

È gravemente colposa la condotta dell'agente di polizia determinata da avventatezza nell'uso dell'arma di servizio e da sovrastima delle proprie capacità, tale da essere del tutto sproporzionata rispetto al pericolo di fuga.

L'applicazione del potere riduttivo è consentita in presenza di condotte non dolose e tiene conto dei precedenti di carriera, nonché del comportamento processuale del convenuto.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 8/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Berruti - PM Lorelli

Dipendente pubblico. Falsa certificazione di malattia. Assenza ingiustificata dal servizio. D. Lgs. n. 165/2001, art. 55 *quinquies*. Danno erariale. Sussiste. Danno patrimoniale. Liquidazione *ex lege*. Danno da disservizio. Specifica prova. Necessità.

L'art. 55-*quinquies* del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 69, comma 1 del D.Lgs. n. 150/2009, reprime espressamente i comportamenti dei dipendenti pubblici che giustificano assenze dal servizio con certificazioni mediche false, prevedendo che siano puniti sul piano disciplinare e penale e obbligati al risarcimento del danno. Il danno patrimoniale è commisurato *ex lege* al compenso corrisposto a titolo di retribuzione danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione.

Da fatti di assenza ingiustificata del dipendente pubblico può astrattamente derivare anche un danno da disservizio, inteso come abbassamento dell'efficienza dell'amministrazione di appartenenza e conseguente disfunzione della complessiva organizzazione amministrativa. Tale voce di danno, tuttavia, va tenuta distinta sia dal danno patrimoniale di cui all'art. 55 *quinquies* del D.lgs. n. 165/2001, sia da quello all'immagine di cui al precedente art. 55 *quater* e necessita di essere specificatamente allegata e provata, non potendo farsi derivare in via presuntiva da ogni fatto di assenteismo.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 203/2021 - Pres. Pinotti - Rel. Mezzapesa - P.M. Valero

Agente di polizia. Condanna penale per rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio. Art. 326 c.p. Danno all'immagine. Criteri di quantificazione.

Agente di polizia. Condotte delittuose. Danno patrimoniale. Quantificazione. Risorse impiegate nelle indagini.

Ai fini della quantificazione in via equitativa del danno all'immagine arrecato da un agente di polizia condannato per rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, occorre considerare il rilievo e la delicatezza dell'attività svolta dall'autore dell'illecito, la sua posizione funzionale, le ricadute socioeconomiche della condotta, la diffusione e la gravità dei fatti, nonché la risonanza suscitata nella pubblica opinione.

Per la quantificazione del danno patrimoniale in ipotesi di fattispecie delittuose commesse da agenti di polizia, può farsi riferimento alle ore di lavoro straordinario e alle indennità accessorie dovute ai dipendenti impegnati nelle relative indagini, distinguendo tra costi generali non ripetibili, posti a carico della collettività per l'attività investigativa, e costi

aggiuntivi determinati dalle attività ulteriori resesi necessarie per le indagini aventi ad oggetto condotte delittuose degli appartenenti al corpo.

FINANZIAMENTI PUBBLICI

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 5/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Berruti - PM Lorelli

Contributi F.E.O.G.A. Condanna per il delitto di cui all'art. 260 del D.lgs. n. 152/2006 ostativa alla percezione di finanziamenti pubblici, ai sensi del combinato disposto dell'art. 67, commi 1 e 8 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dell'articolo 51, comma 3 bis c.p.p., come novellato dall'art. 11, 1° comma, della L. 13 agosto 2010, n. 136. Estinzione del reato. Rilevanza sull'elemento soggettivo dell'illecito contabile.

L'estinzione del reato successivamente alla condanna definitiva con patteggiamento per decorso del quinquennio ai sensi dell'art. 445, comma 2 c.p.p. opera *ope legis* e non abbisogna a tal fine di alcun provvedimento, che, in ogni caso, assume valenza essenzialmente ricognitiva (cfr. Cass. pen. n. 20068/2015). Difetta pertanto l'elemento soggettivo dell'illecito contabile (sia di colpa grave, che di dolo) in capo al convenuto che ha presentato la domanda quando la propria condizione di condannato (la sola che, stando alla prospettazione accusatoria, impedisse e rendesse illecita la contribuzione pubblica) era venuta meno per effetto del decorso del tempo e della conseguente estinzione del reato.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 102/2021 – Pres. Pinotti - Rel. Baldi – P.M. Lorelli

Contributi pubblici di scopo. Destinazione parzialmente diversa da quella prevista. Obbligo di risarcimento *in parte qua*. Sussiste.

L'articolo 2, comma 1, lettere b) ed e), della L.r. n. 34/2006 affianca e sovrappone il turismo religioso a quelli culturali e solidali, con l'obiettivo di implementare il turismo spirituale (nella specie il *Sahaja Yoga*). Avendo destinato il contributo pubblico anche al perseguimento di un fine diverso da quello legittimo, il percettore sarà tenuto alla restituzione di quota parte del contributo ricevuto, essendo solo in parte raggiunto lo scopo per il quale esso era stato erogato.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 160/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Parisi - PM Rotolo

Finanziamenti pubblici a soggetti privati. Rapporto di servizio. Condizioni.

Per la costituzione del rapporto di servizio, che radica la giurisdizione contabile, è sufficiente che una persona fisica, o anche giuridica, venga inserita a qualsiasi titolo nell'apparato organizzativo pubblico e venga investita, sia autoritativamente che convenzionalmente, dello svolgimento, in modo continuativo, di un'attività retta da prescrizioni di rilievo pubblicistico, di una funzione strumentale alla prima ovvero di un'attività che comunque compete istituzionalmente alla P.A., anche se di natura privata, così da essere partecipe dell'azione amministrativa attraverso siffatta relazione funzionale capace di calarla all'interno dei meccanismi gestionali dell'Ente. Ne discende la necessità della contestuale sussistenza di due elementi: lo svolgimento di attività a favore della p.a.

e dall'inserimento funzionale del soggetto privato nel modulo procedimentale amministrativo.

(Conf. n. 356)

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 163/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Berruti - PM Valero

Contributi F.E.O.G.A. False dichiarazioni sulla disponibilità dei terreni per il pascolamento. Condanna per indebita percezione di erogazione a danno dello Stato ex art. 316 ter c.p. Responsabilità amministrativo-contabile. Sussiste.

L'utilizzo di dichiarazioni mendaci al fine di conseguire finanziamenti con fondi pubblici di provenienza europea, oltre ad integrare il reato di cui all'art. 316 ter c.p., altera il regolare svolgimento delle procedure di finanziamento e ne pregiudica gli scopi di interesse pubblico al cui perseguimento partecipa il privato percettore, determinandone la responsabilità anche sul piano amministrativo-contabile.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 204/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Mezzapesa - PM Lorelli

Contributi pubblici di scopo. Destinazione diversa da quella prevista. Obbligo di risarcimento in parte qua. Sussiste.

Doloso sviamento dei finanziamenti pubblici. Responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale a carico della società e dei soci. Sussiste.

Qualora il contributo pubblico sia stato destinato al perseguimento di un fine diverso da quello legittimo, il percettore è tenuto alla restituzione del contributo ricevuto, non essendo stato raggiunto lo scopo per il quale esso era stato a sua volta erogato.

È ammissibile la chiamata in giudizio dei soci di una società in nome collettivo, ai sensi dell'art. 2291 c.c., in aggiunta all'instaurazione del rapporto processuale nei confronti dell'ente collettivo di riferimento.

Il principio di responsabilità solidale si estende ai soci rispetto alle obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2291 cod. civ., e trova applicazione anche con riguardo alle obbligazioni restitutorie nei confronti dell'erario.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 205/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Berruti - PM Valero

Contributi F.E.S.R. Revoca amministrativa per inadempimento degli obblighi previsti dal bando. Responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale. Sussiste. Elemento soggettivo del dolo. Sussiste. Responsabilità solidale dei concorrenti. Sussiste.

È configurabile la responsabilità amministrativo-contabile di coloro che, non adempiendo a precise prescrizioni del bando, poiché essi, ponendo i presupposti per la illegittima percezione dei contributi, hanno inciso negativamente sullo svolgimento del programma posto dalla P.A., alla cui realizzazione essi erano chiamati, a vario titolo, a partecipare, determinato uno sviamento dalle finalità pubbliche perseguite.

In detti comportamenti è ravvisabile l'intenzionalità di lucrare il contributo pubblico, dimostrata dalle stesse modalità della condotta, che si è avvalsa di artifici contabili per

conseguire somme di denaro non spettanti. La responsabilità è solidale a norma dell'art. 1, comma 1 quinquies della L. n. 20/1994, che la prevede, in via alternativa e non cumulativa, a carico dei concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento ovvero abbiano agito con dolo.

(Conf. nn. 268, 437)

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 247/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Berruti - PM Dainelli

Contributi pubblici. Illegittimità dell'atto amministrativo. Rilevanza nel giudizio di responsabilità amministrativa.

Enti pubblici. Capacità di donare. Sussiste. Interesse pubblico. Necessità.

Sindacato sul merito delle scelte discrezionali. Art. 1, comma 1 L. n. 20/1994. Divieto. Limiti.

Pareri della Corte dei conti. Art. 95 c.g.c. Rilevanza sull'elemento soggettivo dell'illecito contabile.

L'illegittimità dell'atto amministrativo non coincide necessariamente con la sua illiceità, essendo la seconda un connotato della condotta causativa di danno (perciò *contra ius*), attenendo invece la prima all'espressione formale dell'azione amministrativa ossia all'atto, il quale potrebbe violare una o più norme senza che da ciò consegua alcun effetto dannoso.

Agli enti pubblici, in quanto soggetti dotati di capacità generale, va riconosciuta la capacità di donare, a condizione che sussista di un fine di pubblico interesse.

L'art. 1, comma 1 della L. n. 20/1994 vieta il sindacato della Corte dei conti sul merito delle scelte discrezionali dei soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, ma non la verifica della compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente e della conformità a legge dei comportamenti dell'amministratore pubblico. Resta pertanto sindacabile la condotta dei convenuti nel giudizio di responsabilità per la illecita erogazione di contributi sotto il profilo di ragionevolezza della scelta effettuata e dell'utilità conseguita dall'ente a fronte della spesa sostenuta (nella specie, erogazione di contributi per il restauro del teatro parrocchiale).

L'art. 95, comma 4 c.g.c. prevede che il giudice contabile, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità e del nesso di causalità, tenga in considerazione anche i pareri resi dalla Corte dei conti nell'esercizio della funzione consultiva in favore degli enti locali, nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi. Tale disposizione è volta a raccordare le funzioni di controllo e giurisdizionali, secondo un principio ispiratore del nuovo codice di giustizia contabile. (cfr. art. 20, comma 2, lett. p) della legge di delega n. 124/2015).

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 249/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Mezzapesa - PM Martini

Omessa rendicontazione finale delle spese sostenute. L.R. n. 28/1999, art. 7 recante "Programma degli interventi per l'accesso al credito delle microimprese commerciali". Antigiuridicità della condotta. Sussiste.

La mancata presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute risulta in contrasto con la L.R. n. 28/1999 e con il diritto dell'Unione europea, in quanto derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci da questa gestiti.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 250/2021 - Pres. Pinotti - Rel. Mezzapesa - P.M. Lorelli

Contributi F.E.A.G.A. Prescrizione. Dies a quo. Transazione. Effetto interruttivo.

Il momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'articolo 1, comma 2 della L. n. 20/1994 va ancorato al momento della scoperta del fatto dannoso e quindi della assenza dei requisiti previsti per il finanziamento pubblico.

La transazione produce effetto interruttivo del termine di prescrizione ove contenga un espresso riconoscimento del debito.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 252/2021 – Pres. Pinotti - Rel. Baldi – PM Valero

Finanziamenti a favore dell'imprenditoria privata. Omessa rendicontazione nei termini e scioglimento anticipato dell'impresa. Danno erariale da sviamento del contributo pubblico percepito - Sussiste.

In tema di danno erariale è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o realizzando i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate. La mancata rendicontazione dell'attività beneficiaria di contribuzione pubblica, il mancato riscontro alle richieste dell'amministrazione erogante e la successiva cessione dell'azienda, sono circostanze che dimostrano l'avvenuta distrazione del contributo percepito dall'originaria finalità pubblicistica.

(Conf. n. 357)

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 253/2021 – Pres. Berruti - Rel. Baldi – PM Lorelli

Inadempimento degli obblighi assunti con il finanziamento pubblico. Distrazione dalla finalità pubblicistica. Elemento soggettivo. Dolo. Prova.

L'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti con la stipula del contratto di finanziamento determina la distrazione del relativo contributo dalla sua originaria finalità pubblicistica.

La mancata presentazione del rendiconto eseguito, il mancato svolgimento di alcuni lavori dichiarati ed il trasferimento della società in altra regione sono elementi probatori idonei e sufficienti non solo alla prova dello sviamento delle risorse ma anche dell'elemento soggettivo fraudolento.

(Conf. n. 256)

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 254/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Mezzapesa - PM Martini

Finanziamenti erogati dalla Regione Piemonte per progetti di attività imprenditoriali tramite Finpiemonte S.p.A. Rapporto servizio. Sussiste.

Sussiste il rapporto di servizio in capo al privato percettore di contributi pubblici, a prescindere dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia svolta. Tale rapporto collega il soggetto privato, che ha percepito il finanziamento pubblico, all'ente concedente, in termini di relazione funzionale e ciò, a maggior ragione, ogni volta in cui un soggetto, pubblico o privato, è vincolato alla gestione di pubblico denaro secondo un programma imposto dalla p.a.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 272/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Mezzapesa - PM Valero

Finanziamenti erogati dalla Regione Piemonte per progetti di attività imprenditoriali. Restituzione integrale del contributo ricevuto all'esito del procedimento amministrativo di revoca del medesimo. Responsabilità amministrativa. Non sussiste.

L'accertamento della restituzione integrale del contributo ricevuto, all'esito del procedimento amministrativo di revoca del medesimo, legittima una sentenza di rigetto della domanda risarcitoria per insussistenza del danno erariale contestato, con conseguente pronuncia di assoluzione.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 435/2021 – Pres. e Rel. Pinotti - PM. Lorelli.

Erogazioni di liquidità ottenute mediante prestazione di garanzia pubblica. Rapporto di servizio. Equiparazione alle erogazioni dirette. Fondamento.

Rapporto di servizio. Erogazioni tramite garanzia fideiussoria di società finanziaria regionale (Finpiemonte S.p.a.). Vantaggio economico dell'impresa. Parallelismo con le norme del TFUE in materia di aiuti di Stato (art. 107 e ss.). Giurisdizione contabile. Sussiste.

Prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dalle parti costituite in giudizio. Effetto espansivo dell'eccezione nei confronti del contumace. Art. 2939 c.c. Applicabilità nel giudizio di responsabilità amministrativa. Esclusione.

Al fine di verificare la sussistenza di uno dei requisiti per il radicamento della giurisdizione contabile, costituito dall'essere un soggetto beneficiario di erogazioni pubbliche preordinate a realizzare un obiettivo di pubblico interesse enunciato nel bando di partecipazione, alle erogazioni dirette vanno equiparate le erogazioni di liquidità ottenute tramite prestiti garantiti da autorità pubbliche.

Quando il beneficiario di un contributo è un'impresa si rende necessario un allineamento della disciplina nazionale a quella europea in materia di aiuti di Stato di cui agli artt. 107 ss. TFUE, che, come noto, equipara alle sovvenzioni dirette le prestazioni di garanzie pubbliche per i loro effetti di attribuzione di vantaggi economici come considerati dal Trattato.

Ai fini del riconoscimento della giurisdizione contabile, al beneficiario diretto di contribuzioni pubbliche deve essere equiparato chi riceve contributi in virtù di una garanzia pubblica, in assenza della quale gli stessi non sarebbero stati erogati, stante il carattere di vantaggio economico costituito dalla assunzione del rischio da parte dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche attraverso la prestazione della garanzia.

La *ratio* dell'effetto espansivo di cui all'art. 2939 c.c., che risiede nella necessità di evitare che malgrado l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da uno dei coobbligati possa verificarsi nei suoi confronti un pregiudizio riflesso (come quello derivante dall'azione di regresso o di responsabilità) per effetto della sopravvivenza del rapporto obbligatorio nei confronti di altro coobbligato che abbia rinunciato espressamente o tacitamente alla prescrizione, non può rinvenirsi nell'ambito della disciplina della responsabilità amministrativo-contabile, nella quale, salve le ipotesi di solidarietà previste dalla legge (art. 1 L. n. 20/1994), la responsabilità è personale e parziaria, rispondendo ciascuno dei responsabili del danno erariale per la parte che vi ha preso.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 452/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Mezzapesa - PM Lorelli

Finanziamenti pubblici per progetti di attività imprenditoriali. Fallimento del percettore. Giudizio di responsabilità. Interesse ad agire del PM contabile. Sussiste. Legittimazione passiva del curatore fallimentare. Sussiste. Concorrenza di giurisdizioni. Possibilità.

È passivamente legittimato il curatore fallimentare del privato percettore di finanziamenti pubblici dichiarato successivamente fallito e sussiste l'interesse ad agire del PM nei confronti di questa.

La procedura fallimentare non è in grado di modificare la distribuzione della cognizione fra i diversi plessi giudiziari, né può incidere sulla sussistenza della giurisdizione contabile.

La circostanza dell'ammissione al passivo del fallimento del percettore non ha valenza preclusiva della medesima giurisdizione contabile nell'ambito del giudizio volto all'accertamento della sussistenza della responsabilità erariale.

Il ricorso da parte dell'ente pubblico danneggiato a concorrenti procedimenti giurisdizionali, ovvero a iniziative stragiudiziali a fini recuperatori o risarcitori, non comporta effetti preclusivi dell'azione obbligatoria per danno erariale davanti al giudice contabile. L'azione del PM contabile, infatti, risponde al soddisfacimento di interessi dell'ordinamento generali ed indifferenziati, non riconducibili a quelli specifici, di cui le singole amministrazioni danneggiate risultano portatrici.

Possono coesistere l'azione intentata dal PM e quella avviata dall'amministrazione per il risarcimento del danno subito, con il solo limite delle ingiuste locupletazioni in fase di esecuzione nel rispetto del principio di divieto di duplicazione risarcitoria.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 230/2021 - Pres. Pinotti - Rel. Mezzapesa - P.M. Lorelli

Lettera di *patronage* forte rilasciata a nome e per conto di un comune. Mancanza della comunicazione al destinatario e delle autorizzazioni amministrative. Inefficacia. Sussiste.

Transazione. Responsabilità indiretta. Autonomia valutazione del giudice contabile.

Nesso di causalità fra il danno e l'atto. Specifica prova.

In assenza di prova della comunicazione al destinatario, nonché degli atti amministrativi autorizzativi (ossia la deliberazione dell'organo collegiale competente) dell'emissione di una lettera di *patronage* forte che impegni l'ente, questa deve ritenersi mero atto interno privo di efficacia nei confronti dei terzi.

Nei casi di danno indiretto vi è piena autonomia di valutazione da parte del giudice contabile, rispetto al giudizio o alla transazione che ha ingenerato il danno, vertendo l'azione del P.M. contabile esclusivamente sul rapporto di natura pubblicistica tra l'amministrazione e il dipendente che ha causato il danno all'erario.

Il nesso di causalità fra la condotta dell'autore di una lettera di *patronage* che si assume rilasciata a nome e per conto di un comune e il danno derivante da una transazione conclusa sul presupposto della prima va specificamente provato, avuto riguardo all'effettivo valore giuridico dell'atto e non a quello presupposto nell'atto di transazione.

CONTRATTI PUBBLICI

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 161/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Parisi - PM Valero

Annullamento giurisdizionale di illegittima aggiudicazione di appalto pubblico. Riedizione del potere. Successiva aggiudicazione al soggetto legittimato. Danno erariale. Sussistenza. Limiti.

Sussiste il danno erariale in conseguenza dell'annullamento da parte del giudice amministrativo dell'illegittimo affidamento di un appalto di servizi cui sia seguita la riedizione del potere amministrativo con l'aggiudicazione al soggetto legittimato, consistente nelle maggiori spese, fra cui quelle legali, sostenute dall'amministrazione soccombente.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 248/2021 - Pres. Pinotti - Rel. Mezzapesa - P.M. Rotolo

Responsabilità per danno erariale per le attività di progettazione e di direzione dei lavori. Assetto unitario del rapporto. Giurisdizione contabile. Sussiste.

Prescrizione. Invito a dedurre. Effetto interruttivo.

Nesso di causalità tra condotta e danno. Prova. Necessità.

Sussiste la giurisdizione del giudice contabile ove il danno erariale sia prospettato come derivante dalla complessiva attività di progettazione e di direzione dei lavori e, pertanto, in ragione della sostanziale unitarietà del rapporto, non risulti praticabile la concorrenza di più giurisdizioni.

L'invito a dedurre può sortire effetti interruttivi della prescrizione laddove contenga i requisiti di forma e di sostanza dell'atto di costituzione in mora e, in particolare, la manifesta intenzione della parte pubblica di reclamare il proprio diritto.

La riconducibilità del danno erariale a carenze nella progettazione e nella direzione dei lavori va puntualmente provata, non potendosi invocare sul punto una ingiustificata inversione dell'onere della prova.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 453/2021 - Pres. e Rel. Pinotti - PM Lorelli.

Rilascio di licenze comunali di navigazione in misura presuntivamente eccessiva rispetto a limiti di legge. Danno erariale alla Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione. Certezza ed attualità. Fattispecie. Insussistenza.

Non può assumere carattere di certezza ed attualità un danno erariale che si presenti come meramente eventuale e richieda ai fini del suo effettivo accertamento di prendere posizione fra i rispettivi ambiti di competenze normative fra lo Stato, Regione, Comune alla luce dell'articolato quadro normativo di riferimento (Legge quadro n. 21/1992 come modificato dall'art. 29, comma 1 *quater* del D.L. n. 207/2008 e art. 10 *bis* del D.L. n. 135/2018 che ha, tra l'altro, attribuito ai Comuni la potestà regolamentare ed il potere di determinare requisiti e condizioni per il rilascio delle licenze taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del noleggio con conducente).

DANNO ALL'IMMAGINE

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 164/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Berruti - PM Napoli

Danno all'immagine. *Clamor fori*. Necessità. Esclusione.

Al fine della risarcibilità del danno all'immagine della p.a. non è indispensabile la presenza del c.d. *clamor fori*, ossia della pubblicità del fatto a mezzo dei *mass media*, poiché, secondo la costante giurisprudenza contabile, il *clamor*, e la lesione dell'immagine della p.a. che ne deriva, può essere rappresentato anche dalla mera divulgazione della notizia all'interno dell'amministrazione, senza diffusione all'esterno.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 220/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Mezzapesa - PM Valero

Appropriazione di medicinali da parte di dipendente di ASL. Condanna penale per peculato. Danno all'immagine. Sussistenza

Sussiste la responsabilità per danno all'immagine in capo all'operatore socio-sanitario di un ASL che sia stato condannato per peculato ex art 314 c.p. con sentenza passata in giudicato per essersi appropriato di medicinali, potendosi prescindere dalla *quaestio iuris* sull'applicabilità *ratione temporis* del nuovo quadro legale sulla risarcibilità del danno all'immagine di cui al codice di giustizia contabile, in quanto la condanna per reato proprio contro la p.a. con sentenza passata in giudicato, soddisfa tutte le condizioni di proponibilità dell'azione di risarcimento di tale voce di danno.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 433/2021 - Pres. Pinotti - Rel. Olessina - P.M. Valero

Condanna penale per corruzione. Danno all'immagine. Costituzione di parte civile dell'amministrazione danneggiata nel giudizio penale. Domanda di risarcimento del

danno all'immagine rigettata in sede penale. Autonomia tra giudizio penale e contabile. Proponibilità della domanda di risarcimento del danno all'immagine in sede contabile. Condizioni.

È proponibile dinanzi alla Corte dei conti la domanda di risarcimento del danno all'immagine anche quando la stessa è stata proposta dall'amministrazione costituitasi parte civile nel giudizio penale per i medesimi fatti e in quella sede rigettata, stante l'autonomia delle giurisdizioni, a condizione che il danno d'immagine, come quantificato nel giudizio contabile, non sia già stato integralmente ed effettivamente ristorato.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 215/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Parisi - PM Martini

Contributi di funzionamento dei gruppi consiliari. Impiego per finalità non collegate alle attività politiche del gruppo, né riconducibili al mandato elettorale. Condanna penale per peculato ex art. 444 c.p.p. Danno all'immagine della Regione. Sussiste.

Danno all'immagine. Quantificazione. Criterio legale. Art. 1, comma 1 *sexies* della L. n. 20/1994. Natura sostanziale. Applicabilità in relazione a fatti delittuosi commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. Esclusione.

Lede l'immagine pubblica l'appartenente a gruppo consiliare regionale che abbia utilizzato i contributi di funzionamento assegnati al gruppo di appartenenza per finalità non collegate alle attività politiche del medesimo, né riconducibili al mandato elettorale, rendendosi così colpevole di peculato e condannato in sede penale, ancorché a pena concordata ex art. 444 c.p.p.

Per la quantificazione del danno all'immagine, il criterio legale dettato dall'art. 1, comma 1 *sexies* della L. n. 20/1994 come introdotto dalla art. 1, comma 62 della L. n. 190/2012, che lo commisura al doppio della somma illecitamente percepita, non è assoluto ed inderogabile, poiché lo stesso legislatore ha fatto salva la prova contraria. Detto criterio non è comunque applicabile allorché la commissione dei fatti delittuosi lesivi dell'immagine pubblica sia anteriore all'entrata in vigore della norma, avendo questa natura sostanziale poiché attinente ad un elemento strutturale della fattispecie.

(Conf. nn. 202, 216)

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 222/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Mezzapesa - PM Martini

Contributi di funzionamento dei gruppi consiliari. Condanna penale per peculato. Reato proprio contro la P.A. Danno all'immagine. Sussistenza

Una volta acclarata la responsabilità penale del consigliere regionale per peculato ex art. 314 c.p. in ordine all'effettuazione di spese non riconducibili alle previsioni di legge, ai fini della configurabilità del danno all'immagine deve prescindersi dalla *quaestio iuris* sull'applicabilità *ratione temporis* del nuovo quadro legale sulla risarcibilità del danno all'immagine di cui al codice di giustizia contabile, in quanto la condanna per reato proprio contro la p.a. con sentenza passata in giudicato, soddisfa tutte le condizioni di proponibilità dell'azione di risarcimento di tale voce di danno.

(Conf. n. 228)

GRUPPI CONSILIARI REGIONALI

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 30/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Berruti - PM Valero

Contributi di funzionamento dei gruppi consiliari regionali. Distrazione per finalità extraistituzionali. Azione di responsabilità amministrativa. Prescrizione. *Dies a quo*. Deposito del rendiconto.

La decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità amministrativa ex art. 1, comma 2 della L. n. 20/1994 non va ancorata al momento in cui si è perfezionato il fatto dannoso, che in ipotesi di condotte distrattive è rappresentato dall'impiego dei fondi per finalità non rispondenti a quelle previste dalla legge, bensì alla data della sua oggettiva conoscibilità, in aderenza alla regola generale dettata dall'articolo 2935 c.c. secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, salvo che vi sia stato un doloso occultamento del danno.

La disciplina regionale relativa alla rendicontazione e al conseguente controllo delle spese di funzionamento dei gruppi consiliari (ex art. 4 della L. r. Piemonte n. 12/1972 e art. 1, comma 2 della L.r. n. 84/1995) non pone alcun impedimento giuridico, rilevante ex art. 2935 cod. civ., all'esercizio dei poteri di verifica e controllo delle spese rendicontate, che sono immanenti ad ogni attività di rendicontazione, sia pubblica che privata (cfr. art. 264 c.p.c.). Il *dies a quo* della prescrizione del diritto al risarcimento del danno nella materia *de qua* è quindi il momento del deposito del rendiconto da parte del Pres. del gruppo consiliare.

(Conf. nn. 7, 31, 270)

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 234/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Berruti - PM Rotolo

Contributi di funzionamento dei gruppi consiliari regionali. Condanna per peculato. Sussiste. Accordo stragiudiziale con l'ente danneggiato. Non è preclusivo del giudizio contabile. Deducibilità dalla condanna di quanto già pagato prima del giudizio. Sussiste.

L'avvenuto riconoscimento per effetto di transazione stragiudiziale dell'obbligo di risarcire il danno all'immagine subito dall'ente pubblico a causa del peculato commesso dal rappresentante del gruppo consiliare regionale e la relativa accettazione senza riserve da parte del danneggiato, non elide il danno, né preclude il giudizio contabile.

Presupposto del contratto di transazione, come anche del contratto (atipico) di accertamento, è la capacità delle parti di disporre dei diritti che formano oggetto della lite (art. 1966 c.c.). Il diritto fatto valere attraverso l'azione di responsabilità amministrativo-contabile, essendo posto a tutela dell'interesse generale alla conservazione ed alla corretta gestione dei beni e mezzi economici pubblici ed esercitabile esclusivamente dalla Procura della Corte dei conti, va considerato non disponibile da parte dell'amministrazione lesa.

Quanto già pagato in adempimento dell'accordo stragiudiziale di risarcimento è deducibile dalla somma per cui è condanna, ricorrendo l'identità del fatto lesivo.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 269/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Berruti - PM Napoli

Contributi di funzionamento dei gruppi consiliari regionali. Condanna per peculato. Vincolo della continuazione. Rilevanza nel giudizio contabile.

L'unicità della condanna per peculato nel processo penale per più condotte distrattive unite dal vincolo della continuazione assorbe l'intero disvalore dei fatti lesivi dell'immagine pubblica, i quali vanno parimenti considerati in sede di giudizio contabile ai fini di un'unica pronuncia.

INCARICHI ESTERNI

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 117/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Berruti - PM Napoli

Medico del SSN. Regime di intramoenia. Violazione. Responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 53, commi 7 e 7bis del D.lgs. n. 165/2001a. Sussiste. Obbligo di esclusività. Violazione. Responsabilità. Sussiste.

Danno. Quantificazione. Ammontare dei compensi dovuti per l'attività non autorizzata e della indennità di esclusività.

Danno. Quantificazione. Imposte versate. Scomputo. Non compete.

Danno all'immagine. Fatti di assenteismo ai sensi dell'art. 55 quinquies, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001. Necessità di specifica allegazione e di prova.

Va affermata la responsabilità del medico del SSN che abbia esercitato attività libero-professionale in regime di *intramoenia* effettuando un volume di prestazioni superiore a quello dell'attività istituzionale e rendendola di fatto prevalente rispetto a quest'ultima.

Il danno va commisurato all'ammontare dei compensi dovuti, ai sensi dell'art. 53, commi 7 e 7 bis del D.lgs. n. 165/2001, dovendosi ritenere la suddetta attività professionale sprovvista di autorizzazione. Essendo violato l'obbligo di esclusività, nell'ammontare del danno va ricompresa la relativa indennità prevista dall'art. 72, comma 6 della L. n. 448/1998.

Dal calcolo del danno non possono essere scomputate le imposte versate in quanto la valenza sanzionatoria della norma, data dalla predeterminazione legale dell'ammontare del danno, esclude il rilievo del rapporto fiscale tra erogante e percettore indebito ai fini della determinazione del danno, disponendosi il riversamento del compenso dovuto ossia quello lordo, pattuito per l'erogazione della prestazione oggetto dell'incarico, e non invece il compenso erogato o percepito.

La violazione di obblighi rivenienti dalla disciplina dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del SSN non comporta anche la risarcibilità del danno all'immagine laddove tale violazione non sia esitata in fatti di assenteismo, i quali vanno specificamente allegati e provati, ai sensi dell'art. 55 quinquies, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 201/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Mezzapesa - PM Lorelli

Svolgimento di attività non autorizzata da parte di militare del C.C. in servizio. Danno erariale. Prescrizione. Decorrenza. Dalla conoscenza da parte dell'amministrazione. Doloso occultamento. Specifica prova. Necessità.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale derivante dello svolgimento

di attività non autorizzata decorre da quando l'amministrazione di appartenenza ha avuto conoscenza degli incarichi, senza che possa ritenersi provato un occultamento doloso con la mera commissione dolosa del fatto.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 212/2021 – Pres. Pinotti – Rel. Parisi - PM Rotolo

Reiterazione di consulenze. Art. 7, comma 6 D.lgs. n. 165/2001. Responsabilità amministrativa. Presupposti.

L'affidamento di consulenze è soggetto ai limiti stabiliti in materia di conferimento di incarichi esterni dall'art. 7, commi 6 e ss. del D. lgs. n. 165/2001, che si compendiano nell'obbligo di verificare, in concreto, la sussistenza di circostanze eccezionali e straordinarie che, in presenza di tutte le altre condizioni legittimanti, tra cui il contenuto specifico dell'incarico e la temporaneità del medesimo con la preventiva fissazione della sua durata, possono giustificare il ricorso a risorse esterne all'apparato organizzativo della p.a. Tali condizioni sono contraddette dalla reiterazione dell'incarico al di fuori degli stretti limiti in cui è ammessa, con conseguente danno erariale.

(Conf. n. 245)

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 221/2021 - Pres. Pinotti - Rel. Mezzapesa - P.M. Dainelli

Incarico illegittimo. Danno erariale. Sussiste. *Compensatio lucri cum danno*. Condizioni.

Nel caso di incarico illegittimo (nella specie docenza ottenuta esibendo un falso diploma di specializzazione) comunque esperito, ai fini della applicazione della *compensatio lucri cum danno* occorre verificare la ricorrenza dei relativi requisiti: l'effettività della *utilitas* conseguita dall'amministrazione, la comunanza del fatto generatore del danno e del vantaggio, l'appropriazione dei risultati da parte della p.a. o della comunità amministrata, la rispondenza dell'*utilitas* ai fini istituzionali dell'amministrazione ricevente, considerando che la mancanza di autorizzazione o di abilitazione non implicano necessariamente la totale inidoneità allo svolgimento di determinate attività.

SENTENZE CONDANNA CGUE

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte Sentenza n. 179/2021 - Pres. e Rel. Pinotti – P.M. Lorelli

Sentenza della CGUE. Art. 260 TFUE. Condanna dell'Italia. Giudizio di rivalsa da parte dello Stato. Art. 43 L. n. 234/2012. Rapporto con il giudizio di responsabilità amministrativa/contabile. Autonomia.

Sentenza della CGUE. Condanna dell'Italia. Danno erariale. Prospettiva di finanza pubblica allargata. Attualità. Sussiste.

Condanna della CGUE ex art. 260 TFUE. Discariche contenenti rifiuti pericolosi (discarica di Serravalle Scrivia). Penalità semestrali. Dimostrazione

dell'adempimento. Necessità. Obblighi conformativi a carico delle amministrazioni. Produzione di documentazione confusa ed incompleta. Colpa grave. Sussiste.

Il procedimento di rivalsa previsto dall'art. 43 della L. n. 234/2012, secondo cui lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è del tutto autonomo rispetto al giudizio di responsabilità amministrativa, dal momento che la disciplina che connota in ambito nazionale con un regime speciale le responsabilità degli enti territoriali derivanti da violazioni del diritto europeo e convenzionale accertate dalle Corti sovranazionali, non ha introdotto alcuna deroga al regime ordinario di responsabilità amministrativa dei pubblici amministratori e funzionari.

Il danno erariale subito dallo Stato a seguito della sentenza di condanna da parte delle Corti europee è attuale a prescindere dall'individuazione dell'amministrazione che in via definitiva ne sopporta le conseguenze poiché, in un'ottica di salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica allargata, non interessa alla collettività se il danno derivante dalle sanzioni delle Corti europee sia stato sopportato dallo Stato o da altro ente pubblico trattandosi di risorse che appartengono alla finanza pubblica nel suo complesso.

È gravemente colposa la condotta dei funzionari che in ragione delle loro attribuzioni siano chiamati ad elaborare la documentazione da trasmettere alle istituzioni europee al fine del corretto calcolo delle penalità (nella specie con lo scomputo di importi), allorquando le informazioni trasmesse, per la scarsa chiarezza ed incompletezza del loro contenuto, non siano idonee a tale calcolo.

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA IN MATERIA PENSIONISTICA ANNO 2021

PENSIONI MILITARI

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 13/2021

Militare cessato con più di vent'anni di servizio complessivi e con più di quindici anni di servizio al 31.12.1995 - Art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 - SS.RR. n. 1/2021 - Applicazione coefficiente 2,44 per cento per ogni anno utile.

Al militare che sia cessato con più di venti anni di servizio complessivo e con più di quindici anni di servizio al 31.12.1995, deve essere riconosciuto il diritto, in conformità alla pronuncia SS.RR. n. 1/2021 sull'applicabilità dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/1973, alla riliquidazione della pensione in godimento, determinando la quota calcolata con il sistema retributivo tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31/12/1995 e con l'applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile pari al 2,44% annuo.

(Conf. nn. 13-16, 18-24, 27, 34-43, 46, 50-52,56, 58,72-87, 95-96, 105, 107-110, 114, 122, 124-127, 130,132, 139-142, 144-146, 149-151, 155-158, 171-174, 183,217, 224-226, 238-241, 243-244, 257-259, 261, 276, 369-371).

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 25/2021

Militare cessato con meno di quindici anni di servizio al 31.12.1995 - Applicabilità art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 - Esclusione

Non sussiste il diritto all'applicazione del coefficiente di rendimento della base pensionabile ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973, ai fini della liquidazione della pensione, ai militari che siano cessati dal servizio con una anzianità inferiore a quindici anni, stante il tenore letterale della norma.

(Conf. nn. 27, 55, 88-91, 104, 106, 131, 154, 172)

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 12/2021

Corpi di polizia demilitarizzati - Art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 - Norma eccezionale - Interpretazione restrittiva - Applicabilità - Esclusione.

L'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 non si applica agli appartenenti ai corpi di polizia demilitarizzati, dovendosi dare una interpretazione restrittiva alla norma in considerazione del suo carattere eccezionale e di favore rispetto ad una specifica categoria di dipendenti statali.

(Conf. nn. 12, 17-19, 47, 53, 111-112,123, 191-192, 147, 260)

BLOCCO RETRIBUTIVO ART. 9, COMMA 21, D.L. N. 78/2010

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 26/2021

Domanda su diritto alla rideterminazione della pensione con gli avanzamenti di carriera e retributivi - c.d. blocco retributivo di cui all'art. 9, comma 21, secondo periodo, D.L. n. 78/2010 - eccezione di difetto di giurisdizione contabile - artt. 13, comma 9 e 62, comma 1, R.D. n. 1214/1934 - infondatezza

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda avente ad oggetto l'aumento della misura del trattamento pensionistico in godimento in quanto riguarda la misura della pensione di cui il ricorrente è titolare e rientra, pertanto, nella "materia di pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato", che, ai sensi degli artt. 13, comma 9 e 62, comma 1 del R.D. n. 1214/1934 (T.U. delle leggi sulla Corte dei conti) radica la giurisdizione di questa Corte.

Aumenti retributivi - Computo base pensionabile - Corte costituzionale n. 167/2020 - Esclusione

Gli aumenti retributivi in questione, non essendo mai entrati nella base retributiva e contributiva del ricorrente, neppure in via figurativa, non possono entrare, giusta Corte cost. n. 167/2020, nel computo della corrispondente base pensionabile.

Conformi: nn. 57, 70, 129 del 2021

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 70/2021

Domanda riconoscimento beneficio ex art. 1801 codice dell'ordinamento militare e avanzamenti carriera sospesi ex D.L. n. 78/2010 - Non inclusione nella base retributiva e contributiva - Rigetto

Deve essere rigettata la domanda volta al riconoscimento del beneficio ex art. 1801 codice ordinamento militare e degli avanzamenti di carriera sospesi ex art. 9, comma 21 del D.L. n. 78/2010, poiché né l'uno né gli altri sono mai entrati nella base retributiva e contributiva del ricorrente, neppure in via figurativa e quindi non possono entrare nel computo della corrispondente base pensionabile, dovendo il trattamento di quiescenza essere ragguagliato alla contribuzione versata durante il rapporto di impiego.

Conforme n. 28/2021

PENSIONE INABILITA'

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 237/2021

Domanda pensione di inabilità - cessazione per scadenza del termine e mancato rinnovo - insussistenza della assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa - rigetto

Deve essere rigettata la domanda volta al riconoscimento della pensione d'inabilità ex art. 2, comma 12, L. n. 335/1995, che riconosce il diritto alla pensione di specie ai soli dipendenti "cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", e non, come nel caso di specie, per scadenza del termine e mancato rinnovo dello stesso.

RIPETIZIONE INDEBITO

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 170/2021

Recupero indebito pensionistico nei confronti degli eredi - portata generale art. 1, comma 623, L. n. 662/1996 - assenza di dolo nella persona defunta percipiente - irripetibilità dell'indebito

L'art. 1, comma 263, della L. n. 662/1996 trova applicazione generalizzata a favore degli eredi del pensionato, allo scopo di preservare e tutelare la posizione di quest'ultimi indipendentemente dalla genesi dell'azione di recupero e dal periodo in cui è maturato l'indebito, avendo una portata generale con riferimento a tutti i trattamenti di quiescenza, a qualsivoglia origine dell'indebito maturato e senza alcun limite temporale, considerato che il legislatore ha previsto l'estinguersi delle obbligazioni connesse a fatti lesivi per il pubblico erario con l'avvenuto decesso dell'obbligato, sempre che questi, come nel caso di specie, non ne abbia volontariamente determinato l'insorgere.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 28/2021

Indebito da incumulabilità della pensione ai superstiti con altri redditi ex art. 1, comma 41, L. n. 335/1995 - clausola di salvaguardia ex art. 1, comma 41, L. n. 335/1995 - Applicazione - Irripetibilità dell'indebito

Stante la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 1, comma 41 della L. n. 335/1995, i limiti di cumulabilità ivi previsti non si applicano alla pensione di reversibilità della ricorrente (poiché essa decorre dal marzo 1994 ossia da data antecedente l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 41 cit.) se non nella misura dell'assorbimento sui futuri miglioramenti della pensione, con conseguente insussistenza dell'indebito vantato dall'INPS a suddetto titolo.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 3/2021

Indebito da incumulabilità della pensione ai superstiti con altri redditi ex art. 1, c. 41, l. n. 335/1995 - obbligo di comunicare le variazioni reddituali - inadempienza - effetti

Ai sensi degli articoli 86, comma 4 e 208 del D.P.R. n. 1092/1973 il titolare di trattamento pensionistico di reversibilità ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Istituto previdenziale le variazioni del proprio reddito con la conseguenza di essere tenuto, in mancanza, alla restituzione dell'indebito.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 321/2021

Indebito da incumulabilità della pensione ai superstiti con altri redditi ex art. 1, comma 41, l. n. 335/1995 - tardività del controllo da parte dell'INPS - irripetibilità dell'indebito

È irripetibile l'indebito che deriva da verifiche sui redditi finalizzate all'applicazione dei limiti di cumulabilità ex art. 1, comma 41, L. n. 335/1995, effettuate tardivamente, oltre l'anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

CROCE ROSSA ITALIANA

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 98/2021

Personale del corpo militare della Croce Rossa Italiana - diritto ad essere iscritto ai fini previdenziali quale personale militare dello Stato del comparto difesa - insussistenza

La normativa vigente (art. 1 R.D. n. 484/1936 e artt. 625, 1626, 1653, 1654 D. lgs. n. 66/2010, recante il codice dell'ordinamento militare) non consente di considerare il personale della C.R.I. come dipendente dello Stato e appartenente alle Forze Armate a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli previdenziali. Le disposizioni relative tale personale, anche quelle di carattere previdenziale, sono contenute nel Libro V del codice dell'ordinamento militare giusta la previsione dell'art. 625, comma 3, mentre quelle degli appartenenti alle FF.AA. nel Libro VII dello stesso codice, circostanza, questa, evidentemente significativa della scelta normativa di tenere distinte, su tale piano, le due categorie.

PEREQUAZIONE

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte – Sentenze nn. 32, 33, 97, 118, 175, 176, 304-314, 315 – anno 2021

Trattenuta sulle pensioni di importo elevato e blocco della perequazione ex art. 1, commi 260 e 261 della L. n. 145/2018 - Corte costituzionale n. 234/2020 - illegittimità parziale - rigetto del ricorso

Devono essere rigettati i ricorsi avverso le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 260 e 261, della L. n. 145/2018, stante la pronuncia della Corte costituzionale del 9 novembre 2020 n. 234 che ha respinto tutte le questioni di legittimità costituzionale relative al comma 260 e ha dichiarato l'illegittimità parziale del comma 261 nella parte in cui la riduzione dei trattamenti è stabilita per la durata di cinque anni, anziché per la durata di tre anni, conseguendone la cessazione del prelievo al 31 dicembre 2021.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 29/2021

Domanda risarcimento danno per mancata istituzione previdenza complementare ex L. n. 335/1995 - mancata proposizione domanda in via amministrativa – inammissibilità ex art. 153 lett b) del c.g.c.

Deve essere dichiarata inammissibile la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per mancata istituzione della previdenza complementare, anche in forma specifica tramite il riconoscimento del trattamento pensionistico, per mancata previa proposizione di detta domanda in sede amministrativa ex art. 153 lett. b) del c.g.c.

AMIANTO

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 92/2021

Esposizione ultradecennale e qualificata a fibre di amianto - benefici ex art. 13, comma 8, L. n. 257/1992 - termine prescrizione - domanda certificazione esposizione - dies a quo - domanda INPS - interruzione

La prescrizione del diritto ai benefici connessi alla esposizione ad amianto ex art. 13, comma 8, L. n. 257/1992 decorre dalla conoscenza dei presupposti del diritto, che va ancorata alla presentazione della domanda di certificazione dell'esposizione proposta all'INAIL e non a quello, successivo, della comunicazione del suo esito. Il relativo termine decennale può essere interrotto solo dalla domanda all'INPS, soggetto tenuto alla corresponsione del beneficio.

Conforme n. 206/2021

RISCATTO PERIODI DI STUDIO

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 93/2021

Riscatto periodi di studio a fini pensionistici - equiordinazione tra ordinamento civile e militare - insussistenza

In materia di riscattabilità a fini pensionistici di periodi di studio, allo stato permane e va confermata, sotto il profilo pensionistico, la differenza di regime tra il personale militare e quello civile posta a base del D.P.R. n. 1092/1973.

Conforme n. 242/2021

EQUO INDENNIZZO

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 54/2021

Riconoscimento infermità derivante da causa di servizio - equo indennizzo - attinenza al rapporto di impiego e non alla pensione - difetto di giurisdizione del giudice contabile

La domanda sull'an e sul quantum dell'equo indennizzo in relazione al riconoscimento di infermità da causa di servizio esula dalla giurisdizione della Corte dei conti che giudice delle pensioni ed appartiene al giudice che ha giurisdizione sul rapporto d'impiego.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 94/2021

Riconoscimento infermità derivante da causa di servizio - equo indennizzo - eccezione di inammissibilità del ricorso per assenza previa domanda amministrativa - infondatezza

È infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall'Amministrazione resistente ex art. 153, comma 1, lett. b, del Codice della giustizia contabile, in presenza di istanza di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio presentata dall'interessato ai fini dell'equo indennizzo.

INCARICO PERITALE

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 227/2021

Ricusa di consulente tecnico d'ufficio - Contestazione incarico ad organismi tecnici di amministrazioni pubbliche in alternativa a incarico nominale consulente tecnico d'ufficio – Applicazione artt. 51 e 52 c.p.c. - Ricusa non nominale - Esclusione

Le norme sulla ricusa ex artt. 51 e 52 c.p.c. richiamate dall'art. 24 del c.g.c. non sono applicabili nel caso di contestazione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio affidato dal giudice a strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche in alternativa all'incarico nominale di un consulente tecnico d'ufficio ex art. 97 c.g.c., dovendo la ricusa essere nominale mentre nella specie essa è stata proposta avverso il Collegio medico-legale impersonalmente come organo.

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 71/2021

Giudizio di ottemperanza a sentenza - Domanda di riliquidazione pensione con le maggiorazioni di cui all'art. 161 della L. n. 312/1980 - Mancata indicazione errori - Rigetto

Deve essere rigettata la domanda per la riliquidazione della pensione con le maggiorazioni di cui all'art. 161 della L. n. 312/1980 per mancata indicazione degli errori dai quali deriverebbe l'inadempimento.

DATI STATISTICI

TAB. 1 - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE

TAB. 2 – CONTI GIUDIZIALI

TAB. 3 - GIUDIZI IN MATERIA PENSIONISTICA

TAB. 4 - INDICI DI SMALTIMENTO E DI RICAMBIO

TAB. 5 - ORGANICO SEZIONE GIURISDIZIONALE

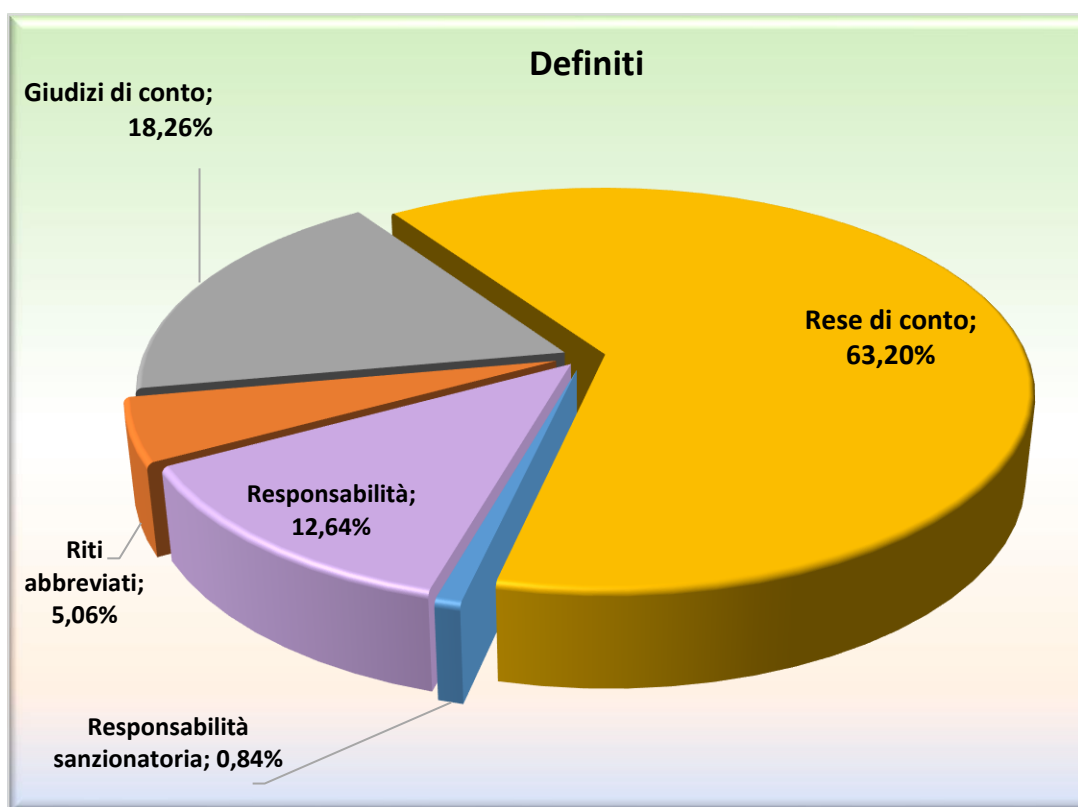
TAB. 1 - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE

Tab. 1

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Attività svolta in materia di responsabilità amministrativa e di conto			
Pendenti al 01/01/2021	Pervenuti (*)	Definiti (**)	Rimanenza
180	682	712	150

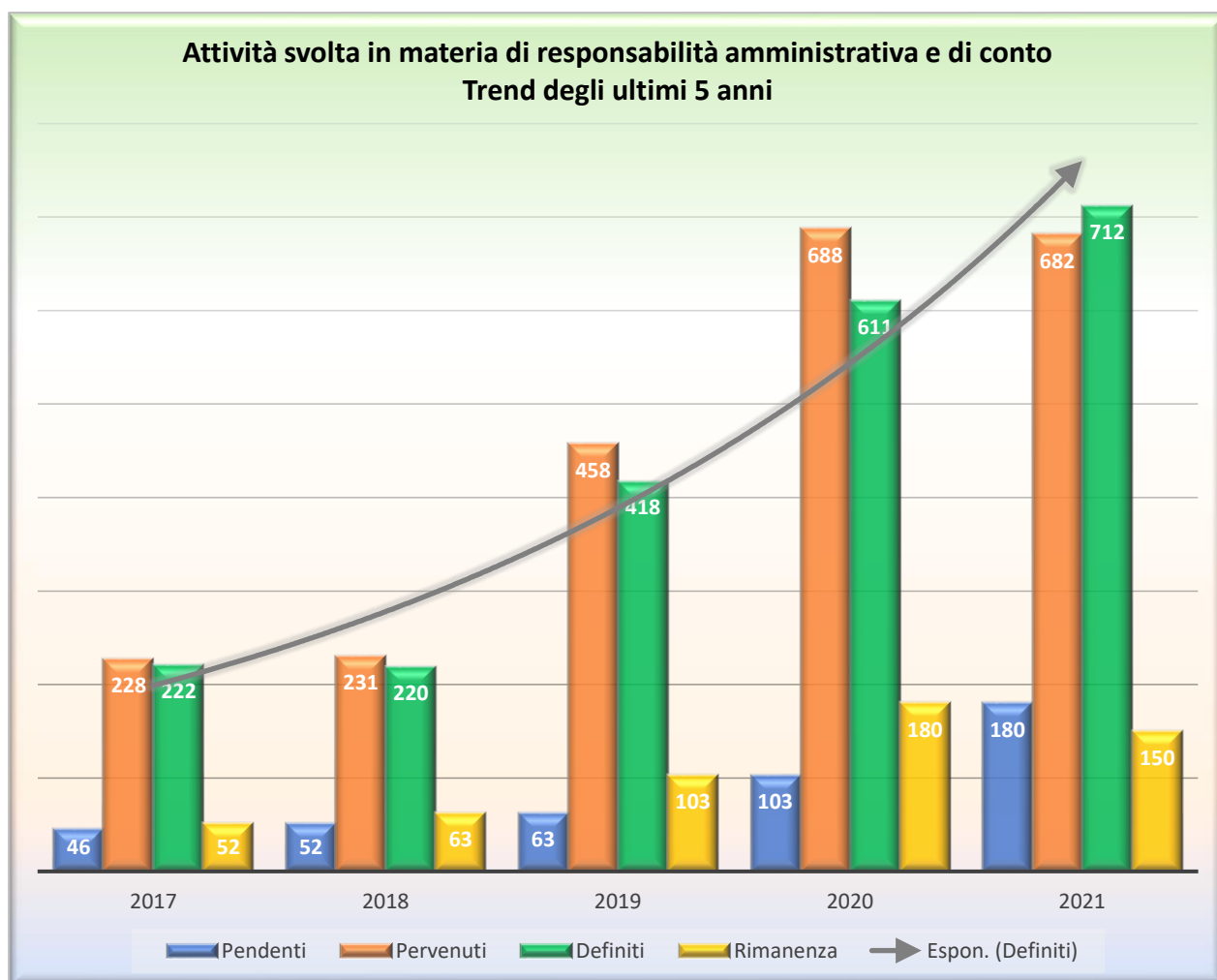
(*) 111 responsabilità, 28 riti abbreviati, 127 giudizi di conto, 416 rese di conto

(**) 90 responsabilità, 36 riti abbreviati, 130 giudizi di conto, 450 rese di conto, 6 responsabilità sanzionatoria



Tab. 1A

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Attività svolta in materia di responsabilità amministrativa e di conto Trend degli ultimi 5 anni				
Esercizio	Pendenti	Pervenuti	Definiti	Rimanenza
2017	46	228	222	52
2018	52	231	220	63
2019	63	458	418	103
2020	103	688	611	180
2021	180	682	712	150



Tab. 1B

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Attività svolta in materia di giudizi di responsabilità compresi riti abbreviati e responsabilità sanzionatoria			
Giacenza al 01/01/2021	Depositati	Definiti	Pendenti
134	139	132	141

Giacenza: si considerano i giudizi pendenti e non definiti al 01/01/2021

Depositati: si considerano i giudizi introdotti dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Definiti: si considerano i giudizi per i quali è intervenuta sentenza o provvedimento definitivo

Pendenti: si considerano i giudizi ancora non definiti al 31/12/2021

Tab. 1C

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Giudizi responsabilità - importo sentenze di condanna	
Importo liquidato con sentenza in rito ordinario	euro 5.380.164,63
Importo liquidato con sentenza in rito abbreviato	euro 336.484,36
Importo complessivo liquidato con sentenze di condanna = euro 5.716.648,99	

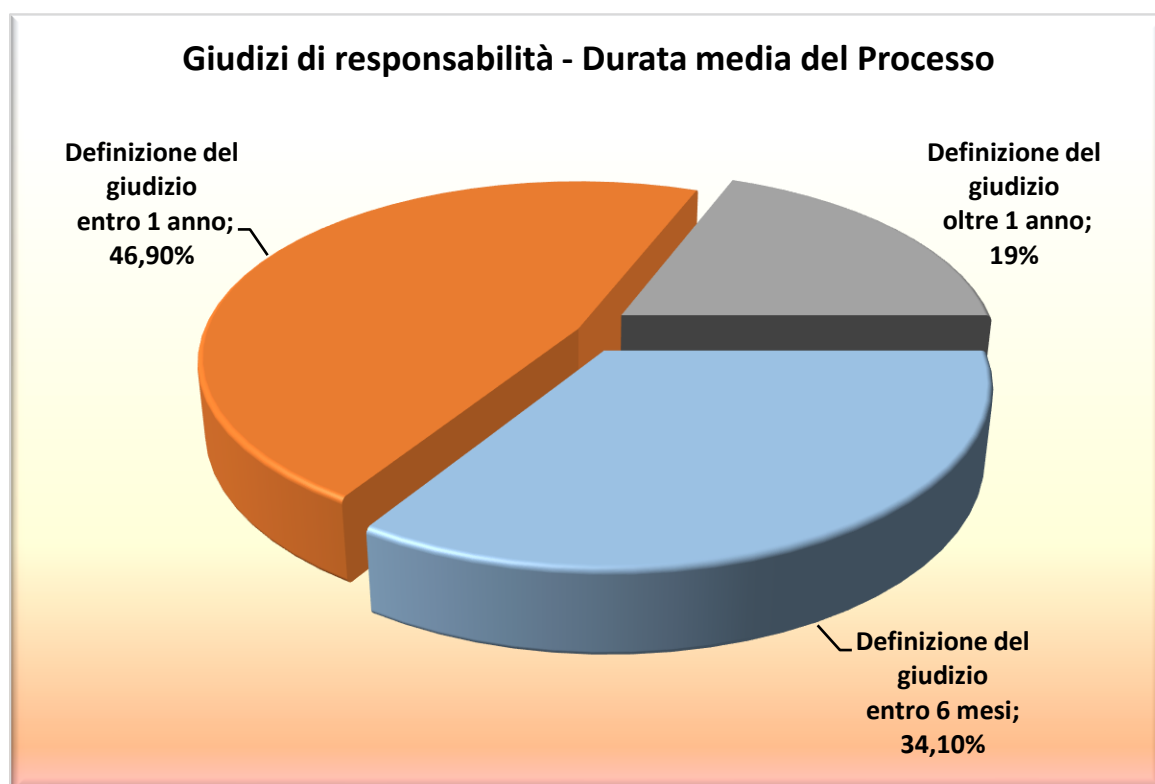
Tali importi non sono comprensivi della rivalutazione monetaria laddove statuita in sentenza

Tab. 1D

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Giudizi di responsabilità - Durata media del processo
8,5 mesi
La durata media del processo è calcolata dalla data di notifica dell'atto di citazione alla data di deposito della sentenza

Tab. 1E

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE		
Giudizi di responsabilità - Durata media del Processo		
Definizione del giudizio entro 6 mesi	43	34,1%
Definizione del giudizio entro 1 anno	59	46,9%
Definizione del giudizio oltre 1 anno	24	19%
Totale	126	100%



Tab. 1F

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Rito abbreviato - art. 130, d.lgs. 174/2016 (con riferimento a ciascun convenuto)			
Richieste presentate nell'anno	accolte	respinte	da definire
28	28	0	14

Tab. 1G

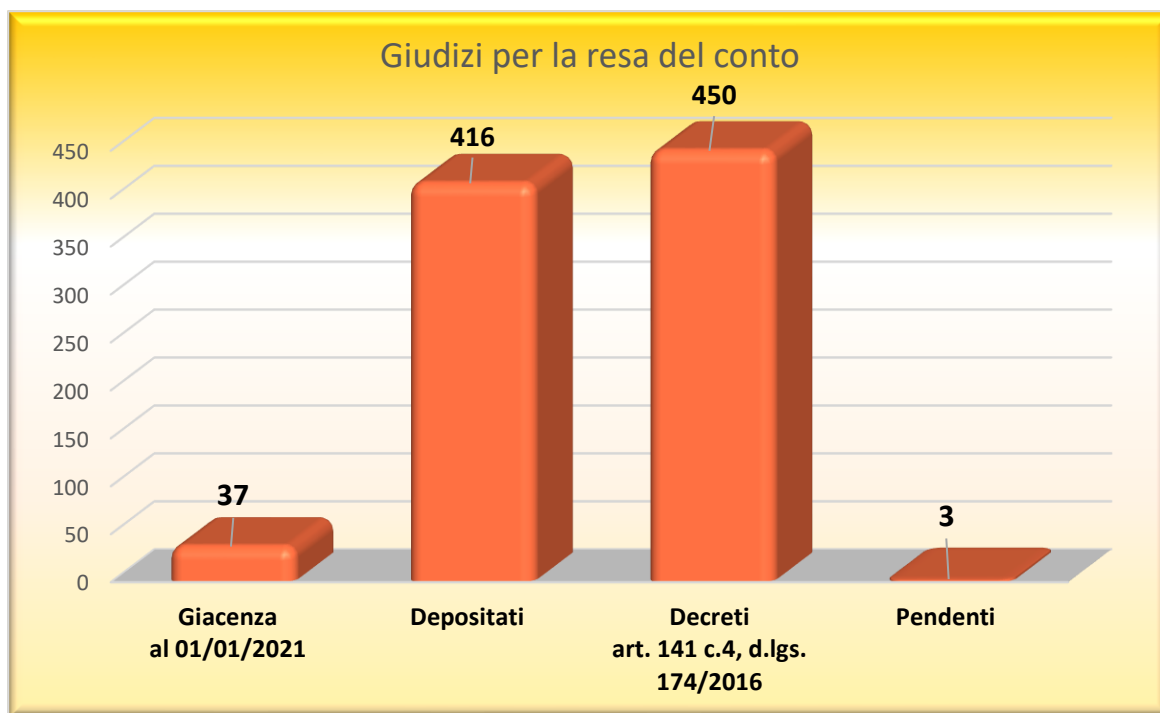
SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Giudizi per la resa del conto			
Giacenza al 01/01/2021	Depositati	Decreti art. 141 c.4, d.lgs. 174/2016	Pendenti
37	416	450	3

Giacenza: si considerano i giudizi pendenti e non definiti al 01/01/2021

Depositati: si considerano i giudizi introdotti dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Decreti: si considerano i giudizi per i quali è intervenuto provvedimento definitivo

Pendenti: si considerano i giudizi ancora non definiti al 31/12/2021



Tab. 1H

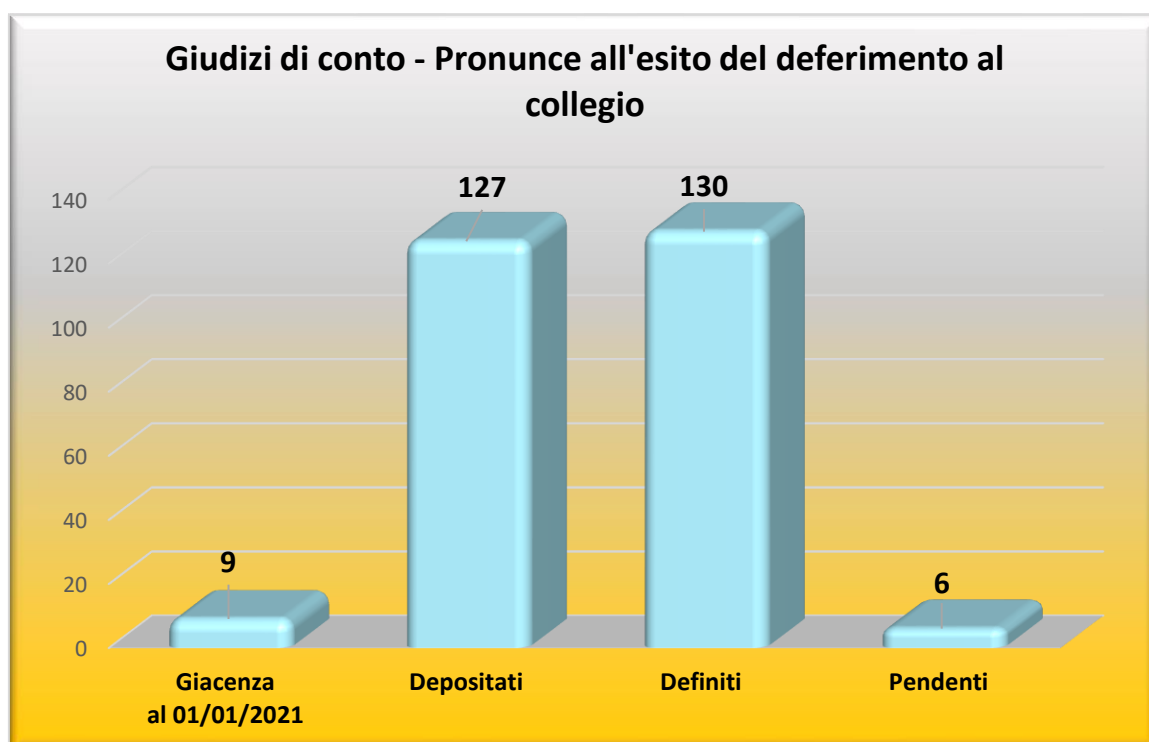
SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE			
Giudizi di conto - Pronunce all'esito del deferimento al collegio			
Giacenza al 01/01/2021	Depositati	Definiti	Pendenti
9	127	130	6

Giacenza: si considerano i giudizi pendenti e non definiti al 01/01/2021

Depositati: si considerano i giudizi introdotti dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Definiti: si considerano i giudizi per i quali è intervenuta sentenza o provvedimento definitivo

Pendenti: si considerano i giudizi ancora non definiti al 31/12/2021



TAB. 2 – CONTI GIUDIZIALI

Tab. 2

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Attività svolta in materia di conti giudiziali			
Pendenti al 01/01/2021	Pervenuti	Definiti (*)	Rimanenza
42.019	11.555	5.723	47.851

(*) 1.090 conti scaricati con decreto, 125 conti definiti in giudizio, 4.508 estinti con decreto.

Tab. 2A

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Conti giudiziali Pronunce di scarico	
Anno	n° conti giudiziali scaricati
2021	1.090
2020	1.174
2019	1.055
2018	1.357
2017	1.272

Tab. 2B

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Conti giudiziali Pronunce di estinzione	
Anno	n° conti giudiziali estinti
2021	4.508
2020	5.111
2019	7.432
2018	10.382
2017	10.331

TAB. 3 - GIUDIZI IN MATERIA PENSIONISTICA

Tab. 3

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Attività svolta in materia di giudizi pensionistici			
Giacenza al 01/01/2021	Depositati	Definiti	Pendenti
250	86	194	142

Giacenza: si considerano i giudizi pendenti e non definiti al 01/01/2021

Depositati: si considerano i giudizi introdotti dal 01/01/2021 al 31/12/2021

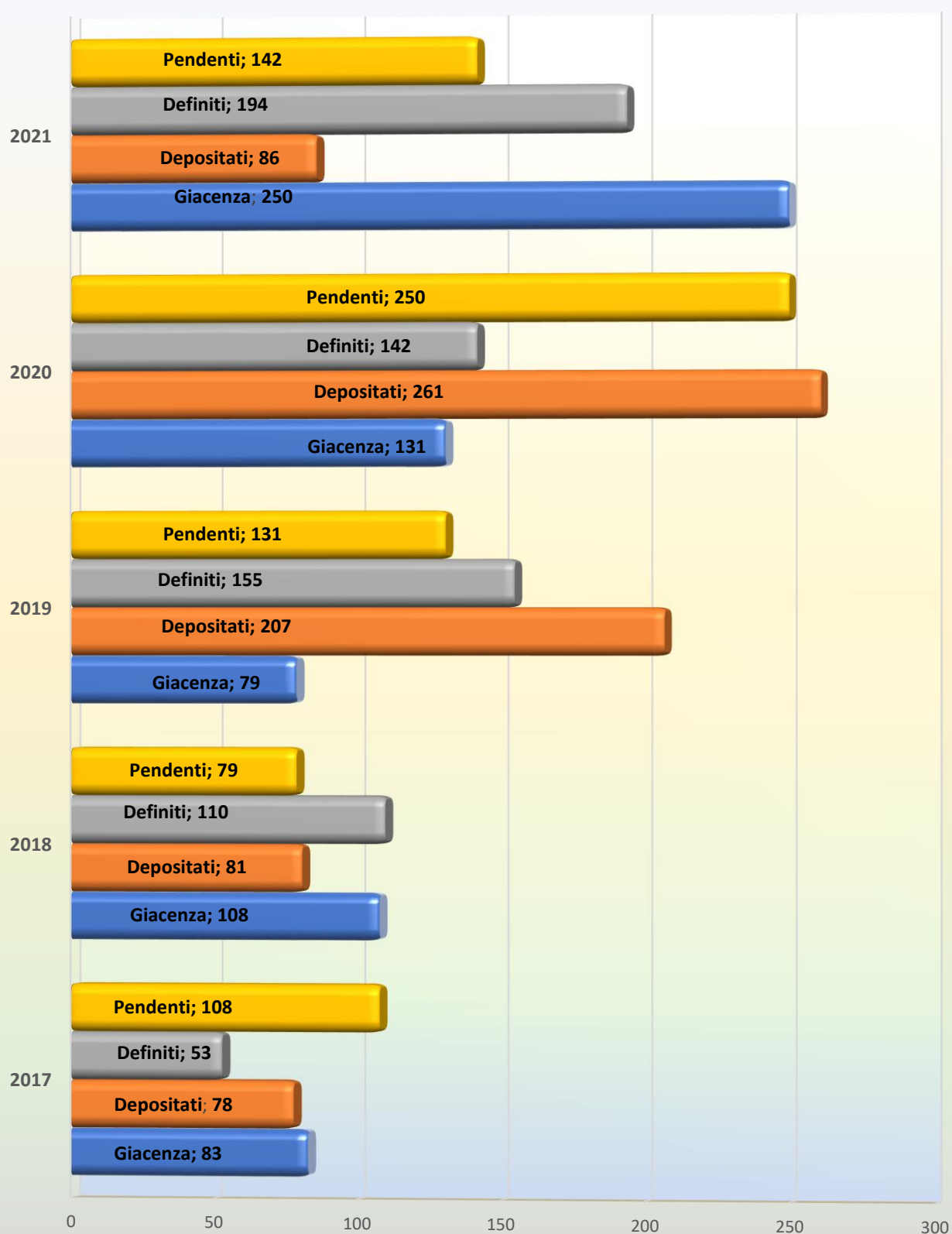
Definiti: si considerano i giudizi per i quali è intervenuta sentenza o provvedimento definitivo

Pendenti: si considerano i giudizi ancora non definiti al 31/12/2021

Tab. 3A

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Attività svolta in materia di giudizi pensionistici Trend ultimi 5 anni				
Anno	Giacenza	Depositati	Definiti	Pendenti
2017	83	78	53	108
2018	108	81	110	79
2019	79	207	155	131
2020	131	261	142	250
2021	250	86	194	142

Attività svolta in materia di giudizi pensionistici Trend ultimi 5 anni

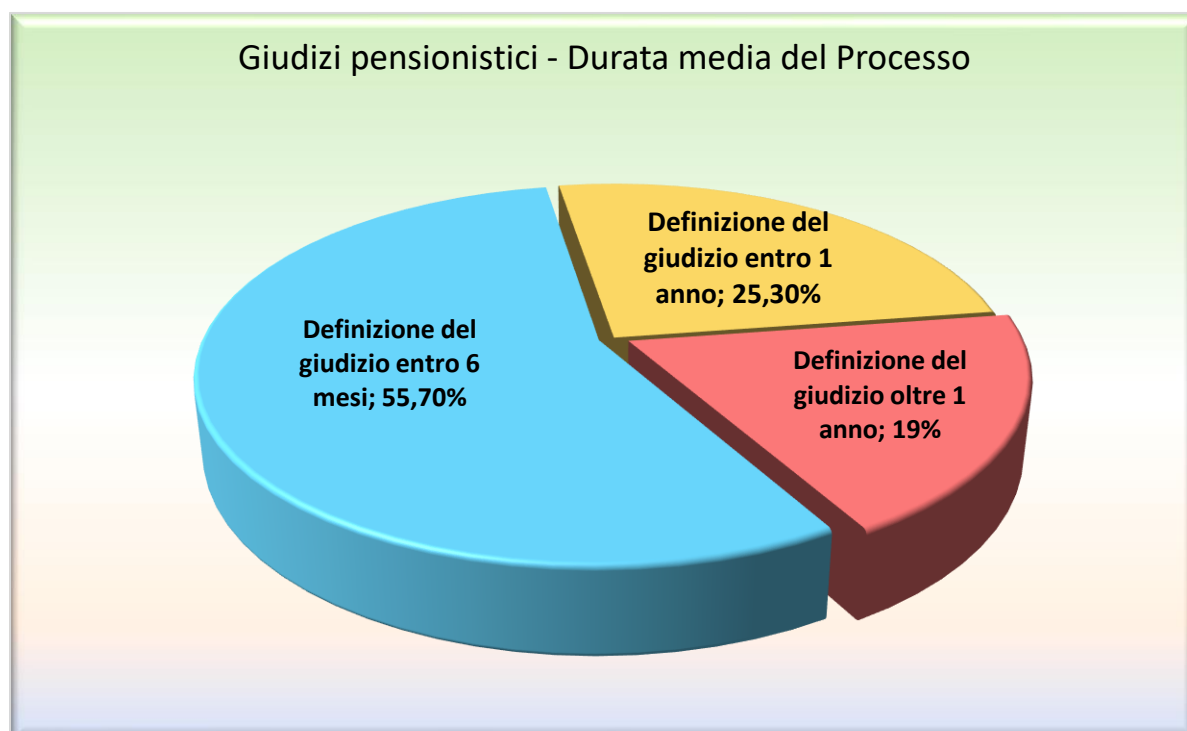


Tab. 3B

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE	
Giudizi pensionistici - Durata media del processo	
9,4 mesi	
La durata media del processo è calcolata dalla data del deposito del ricorso alla data di deposito della sentenza	

Tab. 3C

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE		
Giudizi pensionistici - Durata media del Processo		
Definizione del giudizio entro 6 mesi	108	55,7%
Definizione del giudizio entro 1 anno	49	25,3%
Definizione del giudizio oltre 1 anno	37	19%
Totale	194	100%



TAB. 4 – INDICI DI SMALTIMENTO E DI RICAMBIO

Tab. 4

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE <i>Indice di ricambio e indice di smaltimento</i>						
Materia	Pendenti iniziali al 01/01/2021	Depositati anno 2021	Definiti anno 2021	Pendenti finali al 31/12/2021	Indice di Ricambio (*) (%)	Indice di Smaltimento (**) (%)
Responsabilità	134	139	132	141	95%	48%
Pensioni	250	86	194	142	226%	58%
Giudizi di conto	9	127	130	6	102%	96%
Giudizi per la resa di conto	37	416	450	3	108%	99%
Conti giudiziali	42.019	11.555	5.723	47.851	50%	11%

(*) L'indice di RICAMBIO è il rapporto tra il numero dei procedimenti definiti nel periodo esaminato e il numero dei depositati nello stesso periodo moltiplicato per 100: indica il numero di procedimenti definiti ogni 100 procedimenti depositati. Con un valore superiore a 100 i procedimenti definiti sono in numero superiore ai depositati per tanto si registra una riduzione della pendenza, viceversa con un valore inferiore a 100 i procedimenti definiti sono inferiori ai depositi e si è in presenza di un aumento della pendenza finale.

(**) L'indice di SMALTIMENTO è il rapporto tra il numero dei procedimenti definiti nel periodo esaminato e la somma dei pendenti all'inizio del periodo e dei depositati nel periodo moltiplicato per 100: indica il numero di procedimenti definiti ogni 100 procedimenti in carico all'ufficio. Il valore massimo, pari a 100%, indica che si è smaltito tutto il carico e la pendenza finale è pari a zero.

TAB. 5 – ORGANICO SEZIONE GIURISDIZIONALE

<i>Deliberazione n. 79 del 26 marzo 2021</i>			
DOTAZIONE ORGANICA PREVISTA		DOTAZIONE ORGANICA DI FATTO	
PRESIDENTE	MAGISTRATI	PRESIDENTE	MAGISTRATI
1	6	1	3,5
DIFFERENZE		0	meno 2,5
La dotazione organica magistratuale di fatto registra una scopertura pari al 36%			

<i>Decreto n. 262 del 30 ottobre 2019</i>			
DOTAZIONE ORGANICA PREVISTA		DOTAZIONE ORGANICA DI FATTO	
AREA III	AREA I e II	AREA III	AREA I e II
11	10	10	10
DIFFERENZE		meno 1	0

